SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

07A01082

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. **8.**

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

Art. 2.

*Modifiche agli articoli 6 e 6-*quater *della legge 13 dicembre 1989, n. 401*

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter*»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni

il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Art. 3.

*Modifiche agli articoli 6-*bis *e 6-*ter *della legge 13 dicembre 1989, n. 401*

1. Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».

Art. 4.

*Modifiche agli articoli 8 e 8-*bis *della legge 13 dicembre 1989, n. 401*

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-*ter*, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

c) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «1-*bis*,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

2. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-*ter*».

Art. 5.

Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Art. 6.

Misure di prevenzione

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter (Misure di prevenzione)*. — 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-*ter*, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Art. 7.

Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Art. 8.

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.

Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distri-

buire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10.

Adeguamento degli impianti

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

Art. 11.

Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006, n. **313.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 13-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto il comma 346, lettera *c)*, dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;

Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-*bis*, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;

Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;

Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-*bis*, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;

Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);

Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Intermediari finanziari autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Art. 2.

Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

Art. 3.

Modalità di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

Art. 4.

Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Art. 5.

Quota cedibile

1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.

2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti.

Art. 6.

Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

Art. 7.

Trasparenza delle condizioni contrattuali

1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 8.

Convenzioni

1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 recante «Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni»:

«Art. 1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le, province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fmo al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo».

«Art. 5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ner i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 1ee 14 maggio 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».

«Art. 28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui all'art. 1, sesto comma.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile».

«Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione; deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabii e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile».

«Art. 55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del (Fondo per le indennità agli impiegati) previsti dagli articoli i e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, daIl'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo».

Si riporta il testo dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 13-*bis*. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n. 180.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;

b) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità»;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile»;

c) all'articolo 55:

1) al primo comma, la parola: «13,» è soppressa;

2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

— Si riporta il testo del comma 346 dell'art. unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'art. 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'art. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;

d) all'art. 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'art. 1, sesto comma»;

e) all'art. 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;.

f) all'art. 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«Art. 17. *Regolamenti.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. 4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;.

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione cli decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 1. *Finalità ed ambito di applicazione.* — Art. 1. del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. i del decreto legislativo n. 80 del 1998).

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio i 999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni ptevidenziali diverse dall'INPDAP.».

Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:

«Art. 106. *Elenco generale.* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata:o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la

costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziati comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.».

— Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1994, n. 170.

Nota all'art. 7.

I capi I e II del titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», recano, rispettivamente:

«Operazioni e servizi bancari e finanziari»;

«Credito al consumo».

07G0017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Torre del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Ennio Blasco;

Considerato che il dottor Ennio Blasco, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giordano è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Torre del Greco (Napoli) in sostituzione del dott. Ennio Blasco, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

07A01107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Aponte è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 915.13.4/Area II del 19 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Aponte.

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Elva e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Elva (Cuneo) ed il sindaco nella persona della sig.ra Manuela Cerutti;

Considerato che, in data 7 dicembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Elva (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lorella Masoero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Elva (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Manuela Cerutti.

Il citato amministratore, in data 7 dicembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 36148/XIII.3/Area II del 28 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Elva (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lorella Masoero.

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2007.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Letti gli articoli 20, 33, 35, 39, 42, 43 e 46 del citato T.U., dai quali emerge la necessità di disciplinare con ulteriori decreti le modalità tecnico-operative per l'applicazione del medesimo T.U. e per la gestione della fase transitoria;

Considerato il processo che caratterizza l'evoluzione del sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale e la non completa operatività dei sistemi di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche di funzionamento del sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) «T.U.» è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) «casellario giudiziale» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

c) «casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) «ente» è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) «ufficio iscrizione» è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, così come definito nel T.U.;

h) «ufficio territoriale» è l'ufficio presso il giudice di pace, così come definito nel T.U.;

i) «ufficio locale» è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, così come definito nel T.U. Nella fase transitoria ed in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, ufficio locale è l'ufficio costituito nell'ambito delle procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, già denominato casellario locale;

j) «ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, così come definito nel T.U.;

k) «sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

l) «codice identificativo» è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'art. 43 del T.U.;

m) «RUG» (Rete Unitaria della Giustizia) è l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia;

n) «sistemi fonte» sono i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia da cui sono generati i dati per l'iscrizione, l'aggiornamento e l'eliminazione dei provvedimenti nelle predette banche dati centralizzate.

o) «archivio CAI» è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento della «Centrale di Allarme Interbancaria» - segmento ASP «Archivio Sanzioni Penali», istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

p) «firma digitale» un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni);

q) «Log» per log si intende la registrazione informatica, anche per motivi di sicurezza, delle operazioni che un certo programma informatico sta eseguendo.

Capo II

SISTEMA INFORMATIVO

Art. 3.

Principi e funzioni

1. Il sistema, la cui gestione è demandata all'ufficio centrale, è il supporto alla base di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione, la conservazione dei dati e i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza e si uniforma ai principi indicati all'art. 41 del T.U.

2. Il sistema raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata:

a) l'insieme dei dati del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli relativi ai minorenni;

b) l'insieme dei dati relativi all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

3. I dati raccolti e memorizzati nella banca dati centralizzata di cui al comma 2 sono protetti mediante l'utilizzo di tecniche di cifratura ed idonee procedure di controllo degli accessi.

4. Il sistema conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati, per le attività di supporto demandate all'ufficio centrale dall'art. 19 del T.U.

5. Il sistema è articolato su due siti, il polo primario e il polo secondario con sede rispettivamente a Roma e a Napoli. I due poli, su cui sono installate tutte le funzionalità e le strutture delle banche dati del sistema, sono speculari a livello di struttura e sono allineati in modalità asincrona, tramite un sistema di replicazione progettato per assicurare la protezione dei dati e l'indipendenza dei due poli. Tale scelta architetturale consente:

a) un bilanciamento del carico di lavoro tra i due poli attraverso una soluzione che prevede la suddivisione degli accessi sul sistema in funzione del tipo di utente che si connette;

b) la continuità dei servizi erogati dal sistema, in relazione ai diversi scenari di indisponibilità del sistema.

6. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale.

Art. 4.

Politiche di sicurezza

1. Sul sistema sono implementate politiche di sicurezza idonee a:

a) salvaguardare la riservatezza delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio di accessi, volontari o involontari, non autorizzati;

b) salvaguardare la integrità delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio che possano avvenire cancellazioni o modifiche delle stesse a seguito di interventi di soggetti non autorizzati o del verificarsi di fenomeni non controllabili (quali il deteriorarsi dei supporti di memorizzazione, il degrado dei dati trasmessi su canali rumorosi, i guasti degli apparati, i problemi ai sistemi di distribuzione dell'energia, gli incendi, gli allagamenti, etc.) e prevedere adeguate procedure di recupero delle informazioni (piani di back-up, etc.);

c) salvaguardare l'esattezza, l'accessibilità e la disponibilità delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio che possa essere impedito ai soggetti autorizzati l'accesso alle informazioni a seguito dell'intervento di altri soggetti non autorizzati ovvero del verificarsi di fenomeni non controllabili simili a quelli indicati alla lettera *b)*.

2. Al fine di garantire il rispetto delle indicazioni di cui sopra nella gestione del sistema, l'ufficio centrale adotta un documento programmatico per la sicurezza, coerente con le indicazioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel quale sono specificate:

a) la politica di sicurezza proposta, articolata nelle seguenti componenti:

politica per l'accesso ai servizi;

elenco del personale abilitato ad operare sul sistema;

attribuzione delle responsabilità;

politica per la protezione fisica e logica delle informazioni;

politica generale relativa all'organizzazione della sicurezza;

le linee di indirizzo proposte in tema di sicurezza, con specifico riferimento ad analisi dei rischi, amministrazione della sicurezza ed incidenti di sicurezza;

controllo e analisi dei log;

b) le modalità e i criteri proposti per la gestione della sicurezza, in termini di sicurezza logica, fisica ed organizzativa.

3. L'ufficio centrale adotta idonee politiche e procedure per il salvataggio (backup) dei dati, che deve avvenire con frequenza almeno settimanale, nonché un piano di disaster recovery in cui sono analizzate le situazioni di emergenza ovvero gli scenari di indisponibilità del sistema ed il relativo impatto sui servizi erogati nonché le diverse.

4. procedure operative, organizzative e tecnologiche per la gestione delle relative situazioni.

Art. 5.

Ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema

1. Presso l'ufficio centrale è attivato, quale sistema di autorizzazione, l'ufficio del responsabile dell'accesso al sistema.

2. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema è il punto unico di interazione a livello nazionale tra il sistema ed i soggetti abilitati.

3. L'ufficio del responsabile dell'accesso al sistema provvede, in conformità alle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio centrale, sulle richieste di attivazione, modifica e revoca dell'accesso al sistema, nel rispetto dei profili di utenza predeterminati dall'amministrazione nella fase di definizione delle politiche di sicurezza.

4. Per la trasmissione telematica dei dati e di qualsiasi altro messaggio, è utilizzata l'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dalla RUG.

5. Per la comunicazione con enti esterni al dominio giustizia è utilizzata l'infrastruttura tecnologica trasmissiva resa disponibile dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 6.

Accesso al sistema

1. L'accesso al sistema degli utenti, nei limiti delle competenze e delle responsabilità assegnate dal T.U. e nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione dei dati personali in vigore, è subordinato all'espletamento di una procedura atta a consentirne l'identificazione e la registrazione da parte del sistema, secondo le modalità indicate di seguito.

2. Gli uffici locali, gli uffici iscrizione, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero ai fini dell'acquisizione diretta dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U., che richiedano la registrazione per l'accesso al sistema, comunque nei limiti delle competenze e delle responsabilità assegnate dal T.U., comunicano preliminarmente all'ufficio centrale il nominativo di un referente, che assume la responsabiltà della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all'ufficio.

3. Il modulo di registrazione può essere richiesto all'ufficio centrale o acquisito per via telematica dal sistema o dal sito web del casellario.

4. Il modulo di registrazione, compilato in tutte le sue parti e firmato dal referente di cui al comma 2, è inoltrato all'ufficio centrale nei modi e nei termini indicati sul modulo stesso.

Art. 7.

Definizione degli accessi

1. L'ufficio centrale provvede senza ritardo in merito a ciascuna domanda di registrazione.

2. In caso di accoglimento della domanda, per ciascuna delle utenze richieste all'interno della domanda e nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, l'ufficio centrale ha cura di:

a) registrare i parametri identificativi;

b) definire i parametri di accesso, in termini di «Nome Utente» e «Parola Chiave»;

c) trasmettere al referente indicato sulla domanda, in busta chiusa sigillata, i suddetti parametri di accesso;

d) attivare l'utenza sul sistema a seguito di conferma dell'avvenuta corretta ricezione della busta di cui alla lettera *c)*.

3. In caso di rigetto della domanda, l'ufficio centrale ne comunica le motivazioni al referente indicato sulla domanda stessa.

Art. 8.

Gestione delle utenze

1. È istituito il registro delle utenze abilitate all'accesso al sistema, gestito dall'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema.

2. In particolare, il registro contiene informazioni riguardo a:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) credenziali di autenticazione: nome utente, parola chiave protetta con tecniche di cifratura;

e) ufficio: tipologia e sede;

f) data ed ora di creazione dell'utenza;

g) data ed ora dell'ultima variazione dell'utenza;

h) stato dell'utenza: attivo, non attivo;

i) profilo di autorizzazione.

3. L'identificazione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema è basata sull'abbinamento: credenziale di autenticazione - ufficio.

Art. 9.

Modalità di accesso al sistema

1. Il sistema provvede all'autenticazione informatica dei soggetti abilitati ed attiva i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base dei profili di autorizzazione.

2. Il sistema obbliga l'utente alla modifica della propria parola chiave al primo accesso.

3. In fase di autenticazione, il sistema permette all'utente di effettuare tre tentativi di inserimento del nome utente e della parola chiave; dopo il terzo tentativo di accesso fallito, il sistema disabilita l'utenza. In tal caso l'utente contatta l'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema il quale provvede al controllo delle credenziali dell'utente e al ripristino dell'utenza.

4. L'utente che abbia dimenticato la propria parola chiave contatta l'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema il quale provvede al controllo delle credenziali dell'utente e all'assegnazione di una nuova parola chiave.

5. La parola chiave è modificata almeno ogni trenta giorni; il sistema obbliga alla variazione al primo accesso successivo alla scadenza dei trenta giorni dall'ultima modifica.

6. Se l'utente non accede al servizio per un periodo superiore a tre mesi, il sistema disabilita l'utenza. In tal caso l'utente rinnova la richiesta di registrazione con le modalità di cui all'art. 6, comma 4.

7. Le credenziali di autenticazione possono consistere anche in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'utente del sistema, eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.

8. L'utilizzo delle credenziali di autenticazioni di cui al comma 7 è disciplinato, in conformità alla normativa vigente, con provvedimento del direttore generale della giustizia penale, adottato d'intesa con il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati.

Art. 10.

Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte

1. L'ufficio centrale, nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, cura la registrazione dei dati necessari a garantire:

a) la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati tra il sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni al dominio giustizia;

b) l'identificazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;

c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti i seguenti registri informatizzati:

a) registro delle attività: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di acquisizione dei dati, della data e della tipologia delle stesse;

b) registro dei certificati e delle visure: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di certificazione e visura dei dati.

3. L'integrità dei registri di cui al comma 2 è verificata dall'ufficio centrale con frequenza almeno mensile.

4. Le registrazioni contenute nei registri previsti dal presente decreto e nei log del sistema sono conservate per un periodo di dieci anni.

Art. 11.

Uso della firma digitale

1. Gli utenti appartenenti agli uffici non giudiziari abilitati al rilascio di certificati, individuati con separato decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto dall'art. 35, comma 2, del T.U., oltre ai parametri identificativi di cui all'art. 9, comma 7, devono essere in possesso della firma digitale.

2. La disposizione di cui al comma 1 può essere estesa con il decreto dirigenziale indicato all'art. 30, comma 1, anche agli utenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi abilitati alla consultazione diretta del sistema ai sensi dell'art. 39, comma 1, del T.U.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONI ED ELIMINAZIONI

Art. 12.

Ufficio centrale

1. I provvedimenti in materia di grazia sono iscritti nel sistema dall'ufficio centrale.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, a partire dalla data di adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U.

3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti.

Art. 13.

Ufficio iscrizione

1. Presso ogni ufficio giudiziario sono costituiti uno o più uffici iscrizione con provvedimento del dirigente che nomina il responsabile e disciplina il funziona-

mento di ciascun ufficio iscrizione, secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U. e dal presente decreto, anche per quanto riguarda l'assegnazione dei profili di abilitazione degli utenti al sistema.

2. Alla comunicazione all'ufficio centrale dei dati relativi agli utenti del sistema nonché dei relativi profili di abilitazione provvede il referente di cui all'art. 6, comma 2.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 31, ciascun ufficio iscrizione, costituito nell'ambito dell'ufficio giudiziario secondo le modalità indicate al comma 1, è abilitato in via esclusiva alla modifica o alla rettifica dei dati relativi ai provvedimenti che ha iscritto per estratto nel sistema.

4. È fatta salva la competenza dell'ufficio locale per i dati relativi ai provvedimenti già presenti nella banca dati del casellario giudiziale, migrati nel nuovo sistema informativo del casellario giudiziale alla data di efficacia del presente decreto.

5. Per i provvedimenti indicati al comma 4 del presente articolo e per quelli iscritti ai sensi del comma 3 dell'art. 18, anche ai fini della eliminazione, l'ufficio locale assume le funzioni dell'ufficio iscrizione.

Art. 14.

Disposizioni in materia di iscrizioni

1. L'ufficio iscrizione iscrive nel sistema i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del T.U., previa verifica della completezza dei dati a tal fine necessari.

2. Il sistema adotta tecnologie informatiche finalizzate ad impedire l'inserimento di dati non pertinenti, a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione dei dati nonché a segnalare all'ufficio iscrizione gli errori o le anomalie, denominate warning.

3. Terminata l'iscrizione l'ufficio procede alla validazione dei dati relativi al provvedimento che ha iscritto per estratto nel sistema. A tale operazione consegue l'immodificabilità dei dati iscritti e, contestualmente, la disponibilità informatica degli stessi ai fini certificativi.

4. Il sistema consente all'ufficio iscrizione di effettuare la validazione di cui al comma 3 solo in assenza di errori ovvero in presenza di anomalie che l'ufficio dichiara accettate.

5. Il provvedimento iscritto risulta nella fase denominata «in lavorazione» finché non è completata la procedura di verifica e di validazione.

6. Il provvedimento in lavorazione è visibile all'autorità giudiziaria con le modalità indicate nell'art. 25, comma 5, nonché agli uffici iscrizione, ai soli fini del completamento della iscrizione.

7. I dati relativi ai provvedimenti validati possono essere modificati solo a seguito di svalidazione da parte dell'ufficio iscrizione. Il sistema consente la svalidazione del provvedimento solo se ne viene indicata la relativa motivazione.

8. Il sistema autorizza la modifica del dato anagrafico da parte dell'ufficio iscrizione o dell'ufficio locale solo se tra le iscrizioni presenti a carico del soggetto riscontra almeno un provvedimento iscritto dall'ufficio e comunque previa operazione di svalidazione secondo le modalità indicate nel comma 7. La modifica del dato anagrafico comporta la creazione di un nuovo soggetto e il trasferimento a suo carico dei provvedimenti svalidati o che risultano in lavorazione. Della modifica suddetta è data comunicazione agli uffici interessati.

9. Con l'operazione di validazione il sistema attiva la procedura denominata «determinazione delle date di menzionabilità» che, applicando le norme stabilite nel T.U., determina a livello di soggetto, di provvedimento, di reato e di pena accessoria il termine fino al quale il dato è riportato nelle diverse tipologie di certificati ovvero il giorno in cui verrà eliminato dal sistema.

10. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'art. 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'art. 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.

11. L'ufficio iscrizione, se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, dopo aver verificato che il contrasto non derivi da errori materiali di inserimento dei dati nel sistema ovvero da errori sanabili mediante la procedura di cui al comma precedente, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione delle questioni concernenti l'iscrizione, ai sensi dell'art. 40 del T.U.

12. Al di fuori dei casi previsti dai commi 10 e 11, alla correzione di errori materiali incorsi al momento dell'inserimento dei dati nel sistema e rilevati dopo la validazione provvede senza ritardo l'ufficio iscrizione su disposizione del dirigente o di persona da lui delegata, anche a seguito di segnalazione di terzi.

Art. 15.

Iscrizione provvedimenti - Casi particolari

1. L'ufficio iscrizione che procede all'iscrizione di un provvedimento giudiziario collegato ad altro provvedimento, ove riscontri la mancata iscrizione del provvedimento giudiziario da collegare, provvede:

a) ad inserire un provvedimento denominato provvisorio ovvero fittizio. Il provvedimento fittizio è inserito solo nei casi in cui il provvedimento mancante non sia iscrivibile ai sensi degli articoli 3 e 9 del T.U. ovvero risulti eliminato dalla banca dati del casellario giudiziale per motivi diversi da quelli indicati all'art. 5, commi 1 e 4 del T.U.;

b) a sollecitare, senza ritardo, l'ufficio iscrizione competente, anche per via telematica e limitatamente ai provvedimenti provvisori;

c) a validare il provvedimento di sua pertinenza appena pervenuta la comunicazione dell'avvenuto inserimento del provvedimento mancante.

2. L'ufficio iscrizione competente provvede, senza ritardo e comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provve-

dimento mancante ovvero a comunicare per via telematica all'ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell'iscrizione.

3. Nel caso di accertata impossibilità di portare a termine la procedura, l'ufficio iscrizione ne dà comunicazione all'ufficio centrale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *g)* del T.U.

4. L'ufficio iscrizione verifica giornalmente, attraverso apposita funzione resa disponibile dal sistema, l'esistenza di comunicazioni o solleciti ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.

5. L'ufficio centrale procede ad un costante monitoraggio del corretto svolgimento della procedura prevista dal presente articolo.

Art. 16.

Correzione di errori materiali

1. Nel caso di correzione di errore materiale relativo a un provvedimento già iscritto da altro ufficio iscrizione, si applica la procedura di cui al successivo comma.

2. L'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di correzione dell'errore materiale ne cura l'iscrizione nel sistema ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *t)* del T.U., e ne trasmette l'estratto all'ufficio che ha iscritto il provvedimento oggetto della correzione, affinché proceda senza ritardo alla rettifica dei dati.

3. La rettifica dei dati è preceduta dalla svalidazione del provvedimento, consentita solo a seguito dell'inserimento dei motivi per cui si svalida.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di provvedimenti che decidono sulle questioni concernenti le iscrizioni ai sensi dell'art. 40 del T.U.

Art. 17.

Collegamento telematico tra il sistema e Banca d'Italia

1. I dati di cui all'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della giustizia n. 458 del 7 novembre 2001 sono trasmessi dall'ufficio centrale all'archivio CAI - segmento ASP - della Banca d'Italia mediante un sistema di collegamento telematico.

2. I dati relativi alla pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali e quelli relativi alla durata e alla data di scadenza della stessa sono iscritti nel sistema dall'ufficio iscrizione per via telematica, tramite funzioni di immissione dei dati. Il sistema provvede mediante procedure automatizzate a trasmettere i dati all'archivio CAI.

3. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, applicate a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 386/1990, sono trasmessi all'archivio CAI, mediante funzioni di immissione dei dati dall'ufficio centrale secondo le modalità finora osservate.

Art. 18.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

1. In via transitoria, in attesa della realizzazione delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del T.U. sono iscritti nel sistema dall'ufficio iscrizione competente, per via telematica, mediante funzioni di immissione dei dati.

2. Competente per l'iscrizione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del T.U., esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale, è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile, il decreto penale divenuto esecutivo, il provvedimento che sia eseguibile anche durante il termine per proporre impugnazione o l'ordinanza, divenuta irrevocabile, con la quale sia stato dichiarato inammissibile l'appello.

3. In via transitoria, in considerazione della non completa operatività del sistema di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche amministrazioni ed in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIES (Sistema Integrato Esecuzione e Sorveglianza) e Casellario, si dispone, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 che per l'inserimento dei dati nel sistema:

a) gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie militari e quelli del giudice di pace non connessi alla RUG trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione;

b) gli uffici iscrizione presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione. È fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 79, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie requirenti trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento;

d) nell'ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

4. In via transitoria, in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo della Corte di cassazione e delle relative funzioni di interconnessione telematica con gli altri sistemi fonte e con il casellario, la compe-

tenza per l'iscrizione del provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di cassazione è individuata secondo le modalità finora osservate.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del T.U. sono iscritti nel sistema dall'ufficio competente, senza ritardo e, comunque, entro dieci giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo ovvero, nel caso di provvedimenti non definitivi, dalla data in cui il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.

Art. 19.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario dei carichi pendenti e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. L'iscrizione nel sistema dei dati relativi ai provvedimenti di cui agli articoli 6 e 12 del T.U., di competenza dell'ufficio iscrizione, e la relativa certificazione su base nazionale è assicurata dal momento dell'acquisizione delle relative informazioni a seguito dell'operatività delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte.

Art. 20.

Eliminazione delle iscrizioni di competenza dell'ufficio centrale

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal T.U.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 21, l'ufficio centrale elimina fisicamente dal sistema, mediante procedure automatizzate:

a) le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età;

b) le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'art. 5, comma 4 del T.U.

3. Dell'avvenuta eliminazione non è data comunicazione all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione.

4. Il sistema conserva ai sensi dell'art. 3, comma 4, solo a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati.

Art. 21.

Eliminazione delle iscrizioni di competenza dell'ufficio iscrizione

1. L'ufficio iscrizione elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale.

2. A tal fine, il sistema, mediante procedure automatizzate, rende disponibile per ciascun ufficio iscrizione l'elenco dei provvedimenti da eliminare, ad eccezione di quelli di competenza dell'ufficio centrale.

3. L'elenco è consultabile dall'ufficio iscrizione in tempo reale attraverso le procedure rese disponibili sul sistema.

4. L'ufficio iscrizione, verificata la correttezza della segnalazione, provvede ad eliminare fisicamente le iscrizioni dal sistema. A seguito di tale procedura sono eliminati automaticamente anche tutti i provvedimenti collegati. Il sistema conserva ai sensi dell'art. 3, comma 4, solo a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati.

5. L'ufficio iscrizione competente all'eliminazione è individuato ai sensi dell'art. 15, comma 2 del T.U., fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del presente decreto.

Art. 22.

Eliminazione soggetti per i quali risulta comunicato l'avvenuto decesso

1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 del T.U., i Comuni continuano a comunicare l'avvenuta morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate.

2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale competente è quello presso il Tribunale di Roma.

3. Pervenuta la comunicazione dell'avvenuta morte, l'ufficio locale competente inserisce nel sistema, senza ritardo, i dati relativi al decesso. Il sistema attiva la procedura denominata «eliminazione logica» al fine di inibire sia la certificazione che l'inserimento di provvedimenti relativi al medesimo soggetto. Il sistema provvede ogni quindici giorni alla eliminazione fisica dei provvedimenti, con esclusione dei dati anagrafici.

4. Il dato anagrafico è eliminato definitivamente dal sistema decorsi cinque anni dalla data dell'avvenuto decesso o comunque al compimento dell'ottantesimo anno di età.

Capo IV

SERVIZI CERTIFICATIVI E VISURE

Art. 23.

Competenza in materia di rilascio di certificati e visure in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

1. In via transitoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, per i certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U., i servizi certificativi in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono assicurati dai soli uffici locali, ai quali sono affidati:

a) in materia di casellario giudiziale il rilascio dei:

certificati richiesti dall'interessato ex articoli 23, 24, 25 e 26 del T.U.;

certificati richiesti dal difensore ex art. 22 del T.U.;

certificati per uso elettorale ex art. 29 del T.U.;

certificati richiesti ex art. 21 del T.U., limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 10;

certificati di cui all'art. 37 del T.U.;

b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato il rilascio dei:

certificati richiesti dall'ente interessato ex art. 31 del T.U.;

certificati richiesti ex art. 30 del T.U., limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 10.

2. In via transitoria ed in attesa dell'acquisizione dei dati pregressi, nei certificati di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono riportati con apposita avvertenza i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 9 del T.U. divenuti definitivi a partire dalla data di efficacia del presente decreto.

3. In via transitoria, sono competenti a consentire la visura di cui all'art. 33 del T.U. i soli uffici locali.

4. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole tecniche di funzionamento relative ai servizi certificativi degli uffici territoriali e la relativa data di attivazione, nel rispetto di criteri di gradualità e tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto per la realizzazione di punti di accesso per i servizi ai cittadini presso gli uffici del giudice di pace.

5. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole tecniche di funzionamento relative ai servizi certificativi degli uffici locali presso i tribunali per i minorenni e la relativa data di attivazione.

Art. 24.

Disposizioni transitorie in materia di certificazione del casellario dei carichi pendenti e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. In via transitoria, in attesa della realizzazione delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte, la certificazione dei carichi pendenti in materia di casellario e di illeciti amministrativi dipendenti da reato è assicurata, su base locale, dagli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali in conformità alle disposizioni del pubblico ministero secondo le modalità finora osservate.

Art. 25.

Certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 21, 30 e 39 del T.U.

1. La consultazione del sistema ai sensi dell'art. 39 del T.U. per l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 da parte degli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero, purché collegati alla RUG, è assicurata dal sistema, in via transitoria, in attesa della realizzazione delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte, limitatamente al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, secondo le modalità tecnico-operative di seguito indicate.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono acquisite attraverso la stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.

3. La produzione del certificato è subordinata all'inserimento del numero e dell'anno del registro generale in dotazione all'ufficio giudiziario presso il quale è incardinata la fase o lo stato del procedimento/processo che riguarda l'intestatario del certificato.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 recano, tra l'altro, l'indicazione dell'autorità giudiziaria richiedente, il numero progressivo del certificato, l'elenco totale delle iscrizioni ovvero l'attestazione NULLA, l'indicazione della data e dell'ora dell'estrazione, la dicitura «Il responsabile del servizio certificativo», al di sotto della quale il responsabile appone la firma.

5. Nei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U. sono riportati, senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza, anche i provvedimenti che risultano nel sistema ancora in fase di lavorazione e i provvedimenti provvisori.

6. In conformità ai principi contenuti negli articoli 41 e seguenti del T.U., è assicurata la tenuta, presso ogni ufficio giudiziario, del registro informatizzato di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*.

7. Il registro di cui al comma precedente è consultabile da parte di tutti gli utenti dell'ufficio giudiziario abilitati ad accedere al sistema per l'acquisizione dei certificati di cui al comma 1.

8. In considerazione delle particolari esigenze di segretezza che caratterizzano le attività di indagine, negli uffici giudiziari requirenti abilitato alla consultazione del registro di cui al comma 6 è solo l'utente responsabile, a ciò designato dal dirigente.

9. L'acquisizione diretta dal sistema di tutte le iscrizioni esistenti riferite a soggetti minori degli anni 18 è riservata esclusivamente agli organi giudiziari di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

10. In via transitoria e fatto salvo quanto stabilito all'art. 23, comma 1, per gli uffici non collegati alla RUG, per un periodo di un anno dalla data di efficacia del presente decreto, il direttore generale della giustizia penale può, su richiesta motivata del dirigente, autorizzare l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U. per il tramite degli uffici locali.

Art. 26.

Modalità per la richiesta del certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte dell'interessato

1. La persona o l'ente interessato ha diritto di ottenere i certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 29 e 31 del T.U., senza motivare la richiesta, presso qualsiasi ufficio locale.

2. I certificati di cui al comma 1 sono prodotti attraverso la stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.

3. La richiesta è redatta in forma scritta e conservata agli atti dell'ufficio, per anni cinque, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

4. L'identità dell'interessato è verificata mediante esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero una delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è un ente, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. I certificati di cui al comma 1 recano, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio locale, il numero progressivo del certificato, l'elenco delle iscrizioni menzionabili ovvero l'attestazione NULLA, l'indicazione della data e dell'ora dell'estrazione, la dicitura «Il responsabile del servizio certificativo», al di sotto della quale il responsabile appone la firma.

6. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole procedurali di carattere tecnico operativo per consentire agli interessati di effettuare le richieste di rilascio dei certificati di cui al comma 1 per via telematica secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 27.

Modalità per la richiesta della visura da parte della persona o dell'ente interessato

1. La visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale da parte della persona interessata continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui al decreto dirigenziale 1° agosto 2005.

2. Le disposizioni di cui al decreto dirigenziale indicato al comma 1 si applicano, ove compatibili, anche alla visura delle iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte dell'ente interessato. In tal caso, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

3. Per persona o ente interessato si intende il soggetto cui si riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema.

Art. 28.

Istruzioni per il rilascio dei certificati nel caso di errori ovvero di dati incompleti o mancanti riscontrati dal sistema o segnalati dall'interessato

1. Se nel certificato prodotto dal sistema sono rilevati errori ovvero dati incompleti o mancanti, il responsabile dell'ufficio locale ne rilascia attestazione all'interessato, secondo le indicazioni riportate nel modello approvato dal direttore generale della giustizia penale, su proposta del direttore del casellario centrale, e segnala per iscritto la questione all'ufficio competente ai sensi degli articoli 12 e seguenti, che senza ritardo adotta gli interventi o promuove le iniziative necessarie per la soluzione del problema, e ne comunica gli esiti all'ufficio locale.

2. Se l'errore non consente la stampa del certificato, il responsabile dell'ufficio locale ne rilascia attestazione all'interessato, secondo le indicazioni riportate nel modello approvato dal direttore generale della giustizia penale, su proposta del direttore dell'ufficio centrale, e segnala la questione all'ufficio centrale, che senza ritardo adotta gli interventi o promuove le iniziative necessarie per la soluzione del problema, e ne comunica gli esiti all'ufficio locale.

3. Il responsabile dell'ufficio locale al termine della procedura di correzione o integrazione dei dati informa l'interessato della disponibilità del certificato.

4. La procedura di cui ai commi precedenti è osservata, in quanto applicabile, anche nel caso in cui la presenza di errori ovvero di dati incompleti o mancanti è rilevata dall'ufficio giudiziario che procede alla consultazione diretta del sistema. L'Ufficio competente ai sensi degli articoli 12 e seguenti adotta senza ritardo gli interventi o promuove le iniziative necessarie per la soluzione del problema e ne comunica gli esiti all'ufficio giudiziario segnalante.

Art. 29.

Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27 del T.U., e sono eliminate secondo le previsioni dell'art. 5, comma 2, lettere *e), f), g)* ed *h)*, del T.U., limitatamente alle sentenze passate in giudicato dopo la data di pubblicazione del suddetto decreto legislativo.

Art. 30.

Consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del T.U.

1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del T.U., consentita dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, è effettuata, per via telematica ed a fronte di richieste specifiche e puntuali, mediante tempestiva attestazione o certificazione.

2. Con separato decreto dirigenziale sono individuate le modalità tecnico operative per consentire la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi

dell'art. 39 del T.U., tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. In attesa dell'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 2, continua ad applicarsi in via transitoria il decreto dirigenziale emanato in data 11 febbraio 2004, anche ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U. e della procedura di certificazione denominata «massiva».

4. Nel decreto dirigenziale emanato in data 11 febbraio 2004 le parole: «L'ufficio locale del casellario cura che su ogni richiesta siano apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa nella sede giudiziaria.» sono sostituite dalle parole: «L'ufficio locale del casellario cura che nella richiesta di certificato effettuata sul sistema siano indicati il numero e la data del protocollo.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 31.

Comunicazioni relative al cambiamento o alla rettifica dei dati anagrafici - Modalità di gestione

1. Alla variazione dei dati memorizzati nel sistema, a seguito del cambiamento o della rettifica dei dati anagrafici, provvede senza ritardo, su comunicazione da parte dei comuni, l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione ovvero l'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

2. A seguito della variazione effettuata ai sensi del comma 1 tutti i provvedimenti già iscritti al nome del soggetto originario sono riferiti al nuovo soggetto. Il sistema gestisce un'anagrafica di richiamo in cui l'ufficio locale riporta i dati anagrafici originari ed annota gli estremi del provvedimento che ne ha disposto il cambiamento o la rettifica.

Art. 32.

Modalità per la trasmissione dei dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri

1. In applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, l'ufficio centrale fornisce alle competenti autorità straniere, su supporto cartaceo o magnetico, i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri, estratti dal sistema con cadenza mensile.

2. L'estratto riporta i dati indicati nel modello approvato dal direttore generale della giustizia penale, su proposta del direttore dell'ufficio centrale.

Art. 33.

Certificato di emergenza

1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio centrale attiva le procedure di cui all'art. 4, comma 4, per garantire la continuità dei servizi certificativi.

Art. 34.

Disposizioni particolari relative ai collaboratori di giustizia

1. Nel caso di cambiamento delle generalità di un collaboratore di giustizia, continuano ad essere applicate le modalità finora osservate che prevedono, a seguito di comunicazione del servizio centrale di protezione e con modalità idonee a garantire la segretezza delle informazioni, l'iscrizione nel sistema a cura dell'ufficio locale di Roma delle risultanze del casellario giudiziale, riferendole alle nuove generalità.

Art. 35.

Migrazione

1. Con l'avvio in esercizio del nuovo sistema è dismesso il precedente sistema informativo del casellario giudiziale, d'ora in poi «sistema dismesso».

2. I dati relativi ai soggetti e ai provvedimenti presenti nel sistema dismesso sono trasferiti nel nuovo sistema mediante una procedura informatizzata denominata migrazione. Per i dati migrati resta fermo quanto stabilito all'art. 13, comma 4.

3. Non sono oggetto di trasferimento i dati relativi ai soggetti che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età e i provvedimenti da eliminare ai sensi dell'art. 5 del T.U., salvo quanto disposto per le finalità statistiche agli articoli 20, comma 4 e art. 21, comma 4 del presente decreto. L'ufficio centrale comunica i dati non migrati, ai fini del controllo della corretta eliminazione, all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione ovvero all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

4. Ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, sono migrati i soli dati anagrafici relativamente ai soggetti di cui risulta annotata nel sistema dismesso la notizia dell'avvenuta morte.

5. I dati relativi agli uffici e agli utenti presenti nel sistema dismesso sono trasferiti sul nuovo sistema con gli stessi profili di autorizzazione, salvo eventuali richieste di variazioni all'ufficio centrale da parte degli uffici interessati.

6. I provvedimenti che contengono errori o trasferiti con errori non sono certificabili e sono comunicati a cura dell'ufficio centrale per la correzione all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione ovvero all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

Art. 36.

Procedure per l'utilizzazione del codice fiscale e per l'adozione di un codice identificativo sulla base delle impronte digitali

1. Con separato decreto sono disciplinate, ai sensi dell'art. 46 del T.U., le procedure per l'utilizzazione del codice fiscale e per l'adozione di un codice identifica-

tivo basato sul sistema per l'identificazione automatica delle impronte digitali operante presso il casellario centrale d'identità del servizio di polizia scientifica del Ministero dell'interno.

Art. 37.

Manuale utente

1. È istituito un manuale utente, disponibile sul sistema, a supporto delle attività previste dal presente decreto.

Art. 38.

Distruzione schede cartacee

1. Le schede cartacee di cui alla previgente disciplina in materia di casellario giudiziale sono conservate per dodici mesi dalla data di efficacia del presente decreto, osservate le cautele necessarie per impedire l'accesso ai dati in esse contenuti da parte di soggetti non autorizzati.

2. Effettuati gli opportuni controlli a campione dei dati migrati nel nuovo sistema mediante la procedura informatizzata indicata all'art. 35, si procede alla distruzione delle schede cartacee di cui al comma 1 secondo le modalità individuate con separato decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Art. 39.

Attività di monitoraggio da parte dell'ufficio centrale

1. L'ufficio centrale provvede periodicamente e attraverso appositi strumenti di controllo al costante monitoraggio dei tempi di iscrizione dei dati nel sistema, al fine di individuare gli scostamenti rispetto alla tempistica indicata dall'art. 18, comma 5, e promuovere le misure necessarie per prevenire e rimuovere eventuali irregolarità.

Art. 40.

Attivazione polo secondario

1. Al fine di consentire, nella fase iniziale di avvio del sistema, una puntuale verifica del corretto funzionamento delle attività di replicazione e protezione dei dati, il polo secondario di cui all'art. 3, comma 3, è attivato nella sede del sito primario e trasferito nella sede di Napoli entro novanta giorni dalla data di efficacia del presente decreto.

Art. 41.

Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia del presente decreto sono abrogati i decreti dirigenziali emanati in data 1° aprile 2003 e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003.

Art. 42.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dalla data di avvio in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario giudiziale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale della giustizia penale
SARAGNANO

Il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
BRESCIA

07A01151

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2006.

Trasferimento di crediti e di debito dalla «L.A.T.I. S.p.a.» all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a della Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'ultimo comma del citato art. 13-*bis* della legge n. 1404/1956 stabilisce che, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, le disposizioni relative al trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione si applicano anche alle società avocate al Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale;

Considerato che, con decreto del 4 luglio 1967 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, sono state avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato quale azionista unico della Società per azioni «Linee aeree transcontinentali italiane» (L.A.T.I.) in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della liquidazione della L.A.T.I. S.p.a sono costituite dalle seguenti partite attive e passive:

credito tributario nei confronti dell'erario di € 42.000,00;

credito nei confronti delle autorità governative brasiliane di € 200,00;

debito in contestazione nei confronti della RAI di € 200,00;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie della L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessivi € 42.200,00 ed il debito di € 200,00 dalla L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse, di € 42.000,00 nei confronti dell'erario, di € 200,00 nei confronti delle autorità governative brasiliane e il debito di € 200,00 nei confronti della RAI sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla L.A.T.I. S.p.A. in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A01210

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 218.846,83 dalla gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora IGED — provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1° giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito pari a € 218.846,83 tuttora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Salerno, relativo al prefinanziamento di programmi edilizi;

Considerato che lo IACP della provincia di Salerno a tutt'oggi, nonostante i continui solleciti non ha provveduto a versare quanto dovuto e, benché siano tuttora in corso le procedure per il recupero del credito, non se ne prevede la realizzazione in tempi brevi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 218.846,83 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 218.846,83, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Salerno relativo al prefinanziamento di programmi edilizi, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00904

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 32.342,68 dalla gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora IGED — provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1° giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di alcuni crediti in contestazione per complessivi € 32.342,68 riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo a importi ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catania relativi alla legge n. 1179/1965, legge n. 422/1968 e alla legge n. 1460/1963 concernenti redditi provenienti dall'esecuzione di programmi edilizi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti per complessivi € 32.342,68 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

I crediti di cui alle premesse per complessivi € 32.342,68, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catania relativi a crediti provenienti dall'esecuzione di programmi edilizi ai sensi della legge n. 1179/1965, legge n. 422/1968 e della legge n. 1460/1963, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00905

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 novembre 2006.

Inclusione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/41/CE della Commissione del 7 luglio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della commissione 2006/41/CE del 7 luglio 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Belgio e la Germania, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio delle sostanze attive clothianidin e petoxamide, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 27 gennaio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della commissione;

Considerato che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/41/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clothianidin e petoxamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/41/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate nella direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e nell'allegato;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive clothianidin e petoxamide sono iscritte, fino al 31 luglio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2006 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2006, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2006.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide, come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2007. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2006, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato un fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2007, si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2007.

Art. 4.

Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, è consentita fino al 31 gennaio 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2009.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2008.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin e petoxamide sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
123	Clothianidin CAS n. 210880-92-5 CIPAC n. 738	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina	≥ 960 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego **unicamente** come **insetticida.** PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del clothianidin in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la **salute degli animali** il 27 gennaio 2006. **In tale valutazione globale gli Stati membri:** -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi se la sostanza attiva è utilizzata come disinfettante delle sementi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere ove necessario, misure di attenuazione dei rischi
124	Petoxamide CAS n. 106700-29-2 CIPAC n. 655	2-Cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide	≥ 940 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	PARTE A Possono essere autorizzate solo le autorizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del petoxamide in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dell'ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori. Le condizioni di utilizzo devono comprendere ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

07A01106

DECRETO 5 dicembre 2006.

Nomina di un componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ne stabilisce la composizione, come modificato dall'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Considerato che il dott. Elio Calabrese, designato dal Consiglio nazionale dei chimici in qualità di tossicologo forense in seno alla commissione, e nominato con decreto del 31 luglio 2002 ha terminato il proprio mandato quadriennale ex art. 3, comma 3, lettera *h),* della legge n. 376/2000;

Vista la nota del Consiglio nazionale dei chimici del 21 luglio 2006 con la quale, in sostituzione del dott. Elio Calabrese, comunicava la designazione del dott. Rino Froldi, tossicologo forense, quale componente della commissione predetta;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è integrata come segue:

componente: dott. Rino Froldi, Consiglio nazionale dei chimici.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro della salute: TURCO

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
MELANDRI

07A01040

DECRETO 29 gennaio 2007.

Riconoscimento, al fine dell'imbottigliamento e della vendita, dell'acqua minerale naturale «San Giovanni - Fonte del Pollino», in Viggianello.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 7 luglio 2005, perfezionata con nota pervenuta in data 1° febbraio 2006, con la quale il sindaco del comune di Viggianello (Potenza) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Giovanni - Fonte del Pollino» che sgorga dalla sorgente «Mercure», ubicata nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Mercure 1», sito nel territorio del comune di Viggianello (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta in data 1° febbraio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi.

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 13 dicembre 2005 e del 21 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Articolo 1

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «San Giovanni - Fonte del Pollino» che sgorga dalla sorgente «Mercure», ubicata nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Mercure 1», sito nel territorio del comune di Viggianello (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso al sindaco del comune di Viggianello ed al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01116

DECRETO 29 gennaio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva», in Valli del Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva» di Valli del Pasubio (Vicenza) in quanto la società titolare non ha trasmesso entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Albaviva» di Valli del Pasubio (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01117

DECRETO 29 gennaio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amica», in Cerreto di Spoleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amica» di Cerreto di Spoleto (Perugia) in quanto la Società titolare non ha trasmesso entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amica» di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01118

DECRETO 29 gennaio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amorosa», in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003;

Visti il decreto ministeriale 7 maggio 1982, n. 2146, di riconoscimento dell'acqua minerale Amorosa proveniente dalla sorgente Acquaviva nella concessione mineraria Fontana Morosa, comune di Massa ed i decreti dirigenziali 17 febbraio 1998, n. 3001-005 e 27 gennaio 1999, n. 3129-005, di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto dirigenziale 19 settembre 2005, n. 3630, con il quale, a seguito di segnalazioni pervenute circa la rilevazione del parametro cloroformio in alcuni campioni di acqua Amorosa, è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento di detta acqua minerale;

Vista la domanda pervenuta in data 29 dicembre 2005, con la quale la società E.V.A.M. S.p.a., con sede in Canevara Massa, località Prati della Ciocca, ha chiesto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale Amorosa, utilizzando per l'imbottigliamento, in sostituzione della sorgente Acquaviva, la sorgente denominata Amorosa 2, ubicata nella medesima concessione mineraria;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 dicembre 2006 (acquisito al protocollo in data 22 gennaio 2007): «favorevole in merito al riconoscimento dell'acqua minerale Amorosa in comune di Massa, sgorgante dalla sorgente denominata Amorosa 2, per l'imbottigliamento e la vendita, con le medesime indicazioni già precedentemente autorizzate»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Articolo 1

1) È ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa in comune di Massa;

2) Per l'imbottigliamento dell'acqua minerale Amorosa, in sostituzione dell'acqua proveniente dalla sorgente Acquaviva, deve essere utilizzata l'acqua che sgorga dalla sorgente Amorosa 2 nell'ambito della concessione mineraria Fontana Morosa del comune di Massa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 2006.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º luglio 2006, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1º luglio 2005 per il settore industria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 221 del 17 maggio 2006;

Vista la nota del 28 luglio 2006 con la quale l'INAIL rettificato due errori formali contenuti nella relazione di accompagnamento della delibera n. 221 del 17 maggio 2006 citata;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT, pari al 1,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Dereta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 61,06 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2006, nella misura di € 12.822,60 e di € 23.813,40.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 34.291,30 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 29.052,35 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 26.432,87 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2004 e precedenti: 1,0170;

anno 2005 e 1° semestre 2006: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in € 422,19.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in € 1.691,62.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 15

07A01208

DECRETO 27 settembre 2006.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2006, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1º luglio 2005 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 221 del 17 maggio 2006;

Vista la nota del 28 luglio 2006 con la quale l'INAIL ha rettificato due errori formali contenuti nella relazione di accompagnamento della delibera n. 221 del 17 maggio 2006 citata;

Vista la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nel 2005 rispetto a quella del 2004, calcolata dall'ISTAT pari a 1,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1º luglio 2006, in € 19.351,59.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1º giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1º luglio 2006 in € 12.822,60, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1º luglio 2006, è fissato in € 422,19;

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1º luglio 2006, è fissato in € 1.691,62;

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 16

07A01209

DECRETO 22 gennaio 2007.

Concessione e/o proroga del trattamento di mobilità, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. (Decreto n. 40169).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli

appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro 4, foglio 168, di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di € 13.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Vista la nota, pervenuta il 13 dicembre 2006, con la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi della rete ferroviaria, ha comunicato l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilità per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 36980 del 30 settembre 2005 con il quale è stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2005 in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Viste le note della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del 29 marzo 2006 n. 0003761 e n. 0003763 e del 21 aprile 2006 n. 0004497, con le quali sono state apportate delle variazioni al predetto decreto direttoriale relativamente al numero degli aventi diritto al trattamento di cui trattasi;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 marzo 2006, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

a) 33 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005, sulla base dell'art. 1, punto 1 del decreto direttoriale n. 36980 del 30 settembre 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 457.348,32.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%;

b) 10 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005, sulla base dell'art. 1, punto 2, del decreto direttoriale n. 36980 del 30 settembre 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 147.210,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

c) 22 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005, sulla base dell'art. 1, punto 3 del decreto direttoriale n. 36980 del 30 settembre 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 361.788,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

d) 9 unità per le quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991 è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2006. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilità è autorizzato dalla data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria fino al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 155.761,92.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad € 4.331.508,41, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro 4, foglio 168.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di

spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A00882

DECRETO 29 gennaio 2007.

Nomina del consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visti i decreti del presidente della provincia di Viterbo n. 96 del 13 luglio 2006 e n. 121 dell'11 settembre 2006 con i quali si designano la sig.ra Daniela Bizzarri e l'avv. Maria Antonietta Russo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Daniela Bizzarri e dell'avv. Maria Antonietta Russo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risultano acquisiti i pareri della Commissione provinciale di concertazione per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Viterbo;

Decreta:

La sig.ra Daniela Bizzarri e l'avv. Maria Antonietta Russo sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

Curriculum vitae

DANIELA BIZZARRI,

È in possesso di diploma di Dirigente di comunità, diploma di steno-dattilografa, diplomi di contabile di azienda, brevetto di Agente di assicurazione rilasciato dal Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato in data 19 marzo 1998.

Attualmente iscritta al Corso di laurea per «educatore professionale.

È impiegata sin dal 27 dicembre 1968 presso la S.A.I. assicurazione di Viterbo, e dal 1° gennaio 1989 riveste la carica di Capo ufficio.

Come pubblicista, è iscritta all'Ordine dei giornalisti del Lazio e del Molise tessera n. 062537, sin dal 12 maggio 1993.

Ha collaborato per cinque anni con il quotidiano locale «Il Corriere di Viterbo» e con il settimanale locale «Viterbo SI». Dal 1° gennaio 2001 ha iniziato una nuova collaborazione sempre con «Il Corriere di Viterbo» per curare una rubrica «L'angolo delle donne», rivolta a dare risposte su problematiche sia relative al mondo del lavoro, sia in campo sociale.

È stata segretario generale aggiunto categoria FISAC CGIL (bancari ed assicurativi) per dieci anni dal 1990 al 2000.

È membro del Comitato direttivo FISAC CGIL dal 1989.

È stata membro del Comitato direttivo FISAC CGIL Lazio fino al 2002.

È stata membro del Comitato direttivo C.G.I.L. di Viterbo dal 1989 al 2000.

È stata responsabile del Coordinamento donne della CGIL di Viterbo dal 1985 al 2001.

È membro della Segreteria FISAC CGIL dal 20 marzo 2006.

Ha fondato ed è stata responsabile dello «Sportello Donna» CGIL (Centro di accoglienza ed aiuto per donne con problemi lavorativi e non, svolto con il volontariato), dal 1994 al 2001.

È presidente «Associazione Culturale Demetra», associazione finalizzata in particolare alla realizzazione di corsi di formazione e riqualificazione, per l'inserimento della donna nel mondo del lavoro. Ha aperto nel 2002, un «Centro di ascolto e di accoglienza» sempre per le donne, con le stesse finalità dello Sportello Donna.

Ha presentato n. 2 progetti al Ministero del lavoro e delle pari opportunità sulla legge n. 125. Il primo nel 1996 con il titolo «Decoratrice di decori industriali complessi», il secondo nel 1997 con il titolo «Commessa 2000», progetti approvati, finanziati e portati a termine.

Ha presentato n. 3 progetti sempre al Ministero del lavoro e delle pari opportunità sempre sulla legge n. 125 uno nel 1999 con il titolo «Operatrice di Strada» due nel 2001 con il titolo «Operatore congressuale - fare impresa nel settore turistico» e «Operatore informatico». Tutti e tre in attesa di approvazione.

Ha presentato n. 3 progetti all'Amministrazione provinciale di Viterbo per donne e bambini extracomunitari, finanziati e portati a termine, anche con una pubblicazione.

Ha presentato nel 2004 n. 2 progetti al Ministero del lavoro sulla legge n. 125 in collaborazione con le ACLI di Viterbo.

Ha organizzato il convegno «Costruiamo una città anche a misura di donna», con la partecipazione della dott.ssa Lilli Chiaromonte, Vice presidente della commissione pari opportunità del Ministero del lavoro.

Ha organizzato l'iniziativa per modificare i tempi e gli orari della città di Viterbo, in funzione delle donne lavoratrici. Nell'ambito di questa iniziativa sono state raccolte 6.000 firme e consegnate al sindaco di Viterbo con una manifestazione e con la presenza dell'on. Silvia Costa. Questa iniziativa è stata ripresa da Rai Due con una diretta di un'ora con Viterbo.

Ha organizzato il convegno «Donne e medicina», sui problemi della bellezza e della salute della donna.

Ha collaborato con un gruppo di medici dell'ospedale di Belcolle di Viterbo, per un progetto, poi sfociato in una pubblicazione, sulla prevenzione e le cure dei tumori che colpiscono le donne.

È direttore responsabile del mensile «Etrurialand».

È consigliera delle pari opportunità supplente, presso l'Amministrazione provinciale di Viterbo dal 2001.

Negli anni dal 2002 al 2005 ha operato con iniziative a favore di «Viterbo Con Amore».

Nell'anno 2004 e 2005 ha fatto numerose iniziative per raccogliere fondi a favore «A.P.R.O.TIO.N, Romano Fasanari», per la ricerca della leucemia, devolvendo, come Associazione Demetra alla citata associazione, tutto quanto realizzato con le iniziative citate.

In fede: DANIELA BIZZARRI

Viterbo 5 aprile 2006

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Viterbo, 5 aprile 2006

DANIELA BIZZARRI

CURRICULUM VITAE DI MARIA ANTONIETTA RUSSO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Maria Antonietta Russo.

Laureata in comunicazioni internazionali.

Esperienza lavorativa.

Date (da - a):

1) dal 1979 al 1989 Agente di assicurazione INA - Assitalia;

2) procuratore legale in data 7 giugno 1982;

3) inizio della professione forense con iscrizione all'albo dei procuratori legali in data 3 febbraio 1983;

4) iscrizione albo avvocati 6 febbraio 1989;

5) patrocinante in Cassazione dal 25 giugno 1998;

6) esercita la professione di avvocato iscritto all'albo degli avvocati e procuratori di Viterbo dal 3 febbraio 1983;

7) consigliera di parità della provincia di Viterbo dal 19 dicembre 2001.

Nome e indirizzo del datore di lavoro:

in qualità di Agente di assicurazione INA - Assitalia presso l'Agenzia di Maglie (Lecce).

avvocato libero professionista titolare di studio legale in Viterbo alla via Saragat n. 22.

Ministero del lavoro e delle pari opportunità: consigliera di parità della provincia di Viterbo.

Tito di azienda o settore.

avvocatura;

istituzionale.

Tipo di impiego: esercita ad oggi la professione legale con il titolo di procuratore legale dal 1983 e di avvocato dal 3 febbraio 1989, con studio in Viterbo alla via Saragat n. 22.

Principali mansioni e responsabilità:

avvocato titolare di studio legale in diritto civile, famiglia, diritto del lavoro e penale, amministrativo;

esperta in pari opportunità, discriminazioni e mobbing;

consigliera di parità effettiva della provincia di Viterbo dal 19 dicembre 2001;

referente nazionale del gruppo discriminazioni individuali e collettive della Rete nazionale delle consigliere di parità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Principali materie e responsabilità.

Date (da - a): in data 19 dicembre 1979 si laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Siena.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:

1) diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1974 presso il liceo classico «Capece» di Casarano (Lecce);

2) laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Siena in data 19 dicembre 1979 con il punteggio di 105/110, discutendo la tesi in diritto amministrativo «Il riordinamento degli Enti pubblici nella legge 20 marzo 1975, n. 70».

3) abilitazione all'esercizio della professione forense conseguito in data 7 giugno 1982 presso la Corte di appello di Lecce.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, procedura civile, procedura penale, internazionale, pari opportunità.

Qualifica conseguita:

1) avvocato esperta in mediazione familiare: corso di formazione per avvocato esperto in mediazione familiare gennaio/giugno 2002 - Centro studi mediazione e tutela dei diritti - Roma;

2) esperta in pari opportunità: ha acquisito ulteriore competenza sulla normativa della discriminazione e delle pari opportunità mediante apposita formazione:

a) ha partecipato al Seminario formativo «Consigliere di parità» tenuto il 23 e 24 settembre 2004 in Roma e organizzato dall'ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

b) ha partecipato al Seminario conclusivo «Consigliere di parità» tenutosi in Roma il 22 e 23 settembre 2004 organizzato dall'ISFOL;

c) ha partecipato al Convegno finale del progetto «Pari opportunità e servizi per l'impiego» in data 7 giugno 2005 - organizzato dall'Unione europea e Ministero del lavoro e delle politiche sociali tenutosi in Roma;

d) ha partecipato al Convegno organizzato il 27 aprile 2004 dal Ministero del lavoro - Regione Lazio - Unione europea - Provincia di Viterbo sul «U.T.I. Sperimentazione di una gestione territoriale per l'impiego».

****

ALTA COMPETENZA SULLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Da quando è stata nominata consigliera di parità la scrivente ha partecipato assiduamente ai gruppi di lavoro della Rete nazionale delle consigliere di parità ed ha acquisito una elevata conoscenza della normativa antidiscriminatoria e sulle azioni in giudizio.

Ha contribuito direttamente alla stesura delle linee guida per le consigliere di parità nei casi di discriminazioni.

Attualmente è la coordinatrice del Gruppo discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere di parità:

1) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità in data 16 dicembre 2002;

2) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità in data 18 dicembre 2002;

3) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità in data 11 aprile 2003.

4) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità in data 16 maggio 2003;

5) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità in data 5 ottobre 2004;

6) ha partecipato al Gruppo di Lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 13 gennaio 2005;

7) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 20 aprile 2005;

8) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 25 maggio 2005;

9) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 3 novembre 2005;

10) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 24 gennaio 2006;

11) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 22 febbraio 2006;

12) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 5 Discriminazioni collettive ed individuali - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 16 marzo 2006.

****

ORGANIZZAZIONE SEMINARI DI STUDIO SULLA DISCRIMINAZIONE

1) Ha organizzato in Viterbo n. 4 seminari sulla Discriminazione nel lavoro. Normativa, Elaborazione Giurisprudenziale e forme di tutela»:

12 maggio 2004 - «La normativa nazionale e comunitaria in materia di pari opportunità;

«Molestie sessuali nel posto di lavoro - iniziative dell'Unione europea».

20 maggio 2004 - «La Discriminazione. L'atto discriminatorio e la posizione del datore di lavoro: obblighi, oneri e conseguenza della condotta discriminatoria».

27 maggio 2004 - «La giurisprudenza italiana in tema di discriminazione».

«Le procedure giudiziarie e stragiudiziali per la tutela del lavoratore discriminato».

31 maggio 2004 - «La giurisprudenza comunitaria in tema di Discriminazione»; «La Consigliera di Parità funzione, ruoli e compiti».

2) Ha organizzato in data 22 novembre 2004 il Convegno sul «Mobbing» presso la Facoltà di scienze politiche.

****

Relatrice nei convegni sulle discriminazioni e pari opportunità:

1) ha partecipato in qualità di Rappresentante della Rete nazionale delle Consigliere di parità al Convegno nazionale organizzato dal Ministero del lavoro a Treviso ed a Lecce in data 21-24-25 febbraio 2003 sul tema «Mercato del lavoro, conciliazione, Governance: lo sviluppo dell'occupazione femminile» ed è stata relatrice del Convegno con il seguente argomento: «Dispositivi e strumenti per l'emersione del lavoro»;

2) ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno Camera di commercio «Donne tra lavoro e famiglia proposte per conciliare i tempi di vita e di lavoro» in data 27 febbraio 2004;

3) ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno di studio «La tutela contro le discriminazioni di genere nel lavoro e l'azione della Consigliera di Parità» organizzato il 26 novembre 2005 dalla regione Umbria e dalla Consigliera di Parità regionale dell'Umbria con il patrocinio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia sul tema «Valutazione delle esperienze in materia di tutela legale contro le discriminazioni di genere nel lavoro»;

4) ha partecipato in qualità di relatrice in data 28 aprile 2003 al Convegno organizzato dalla F.I.D.A.P.A. Sezione Gaeta (Formia) con il patrocinio del Ministro pari opportunità al Convegno «Parliamo di pari opportunità»;

5) ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno organizzato dal Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile Camera di commercio di Viterbo in data 6 dicembre 2005 sul tema «Conciliazione lavoro - famiglia quale tutela per il minore».

6) ha partecipato al Focus Group presso la regione Lazio in data 31 gennaio 2005 progetto A.CANT.O «Ottica di genere e settore delle costruzioni quali spazi per le politiche?»;

7) ha partecipato al Seminario conclusivo tenutosi in data 4 febbraio 2003 presso la ASL di Viterbo sulle «Azioni positive» finanziato dal Ministero del lavoro - legge n. 125/1991.

****

Attività antidiscriminatoria:

1) ha istituito nel giugno 2004 presso la provincia di Viterbo - Ufficio della Consigliera di Parità, un elenco di avvocati esperti in materia di discriminazione nel lavoro;

2) ha diffuso e promosso la costituzione dei Comitati pari opportunità presso le Aziende pubbliche e private (ASL di Viterbo, Camera di commercio, Ordine degli avvocati);

3) ha promosso presso la provincia di Viterbo - assessorato formazione lavoro, corsi di formazione professionale, programma di promozione dell'Imprenditoria femminile tecnico ludotecario.

Alta competenza sulle pari opportunità e sulle discriminazioni ed in particolare sul ruolo della Consigliera di Parità acquisita con la partecipazione alle riunioni Nazionali della Rete delle Consigliere di Parità:

1) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso il Ministero del lavoro e presso la sede del CNEL in data 14 e 15 novembre 2002;

2) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso il Ministero del lavoro e presso la sede del CNEL in data 4 e 5 marzo 2004;

3) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso il Grand Hotel «Parco dei Principi» in data 23 novembre 2004;

4) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso la sala auditorium dell'INAIL 3 e 4 maggio 2005;

5) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso il complesso monumentale del Vittoriano in data 4 e 5 luglio 2005;

6) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso il «Giolly Hotel Leonardo da Vinci» in data 5, 6, 7 dicembre 2005;

7) ha partecipato alla riunione della Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità svoltasi a Roma presso lo «Starhotel Metropole» in data 15 e 16 febbraio 2006.

****

Organizzazione seminari e convegni sulla condizione femminile e sulle azioni positive:

1) ha organizzato in data 28 ottobre 2004 un seminario tecnico informativo per la presentazione dei progetti con la legge n. 125/1991 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

2) ha partecipato al Progetto internazionale di Arco Latino per la conciliazione famiglia-lavoro in Europa;

3) ha coordinato il Progetto ed il Workshop in data 20 giugno 2005 «La Promozione Lo sviluppo delle Pari Opportunità nelle Pubbliche amministrazioni e nelle Aziende»;

4) ha organizzato e coordinato insieme al Comitato nazionale di Parità e Pari Opportunità il Seminario «Azioni positive per la realizzazione della Parità uomo-donna nel lavoro - Legge n. 125/1991» in Viterbo il 21 ottobre 2005;

5) ha organizzato e promosso un evento sulla condizione femminile in Italia e nel Mondo «Intorno alle Donne» tenutosi in Viterbo in data 26 settembre 2005 sul tema «Il Futuro delle donne»; 28 ottobre 2005 sul tema «Il brutto delle donne - le trappole al femminile»; 28 novembre 2005 sul tema «Donne che fanno notizia»; 13 dicembre 2005 sul tema «Le donne e il potere»;

6) ha condotto n. 5 puntate presso la Televisione ODEON TV e RTV38 sulla - Leadership Femminile - insieme all'avv. on. Tina Lagostena Bassi nella trasmissione - Tinamite - nell'anno 2002;

7) ha organizzato in data 8 marzo 2006 un convegno «Donne tra lavoro e famiglia conciliare si può» presso la provincia di Viterbo;

8) ha promosso la diffusione del corso «Donne, Politica e Istituzione» organizzato dal Dipartimento di scienze umane, facoltà di lingue dell'Università della Tuscia in collaborazione con il Ministero delle pari opportunità e la Scuola superiore della Pubblica amministrazione svoltosi in Viterbo nel 2005;

9) ha partecipato all'attuazione presso la provincia di Viterbo dei progetti sui bilanci di competenza e sull'ammodernamento dei Centri per l'impiego e occupazione femminile;

10) ha condotto in qualità di Consigliera di Parità della provincia di Viterbo n. 10 Trasmissioni televisive presso l'emittente Tele Tusciasabina sulle Pari Opportunità dal titolo «Donne e Diritti» dal titolo:

1) chi è la Consigliera di parità;

2) conciliazione tra lavoro e famiglia;

3) imprenditoria femminile;

4) donne politica e istituzioni;

5) nuovi lavori della legge Biaggi;

6) molestie sessuali;

7) pari opportunità e discriminazioni nel lavoro;

8) mobbing;

9) la legge n. 125/1991 - Azioni positive;

10) funzioni e compiti della Consigliera di Parità.

****

Partecipazione a convegni e seminari sulle pari opportunità e sull'occupazione femminile:

1) ha partecipato ai lavori del Convegno «Gli organismi di Parità quale presente quale futuro» tenutosi in Arezzo in data 22, 23, 24 febbraio 2002;

2) ha partecipato al Seminario «Il monitoraggio dei Servizi per l'Impiego nel Lazio» tenutosi in data 20 maggio 2002;

3) in data 15-16 novembre 2003 ha partecipato al Forum europeo «Aspasia» - Pari opportunità «Strategie, ruoli e strumenti per lo sviluppo della presenza femminile nel mercato del lavoro. Il contributo delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità»;

4) ha partecipato al Convegno del 16 gennaio 2006 presso il Senato della Repubblica - Commissione per la parità e le pari opportunità nel Senato «Fra tradizione e futuro il lungo cammino delle donne»;

5) ha partecipato in data 8 marzo 2005 all'udienza del Presidente della Repubblica alla Rete nazionale dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità;

6) ha partecipato all'organizzazione del Convegno sulle pari opportunità «Le malattie in età pediatrica»;

7) ha partecipato al Convegno nazionale «Bilancio di Genere» per corsi di esperienze in Italia organizzato dalla regione Lazio in Roma il 20 febbraio 2006;

8) ha partecipato presso l'Università degli studi della Tuscia, facoltà di economia - Dipartimento di scienze giuridiche al Seminario «Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi dell'impresa» del 17 ottobre 2003;

9) ha partecipato in data 18-19 maggio 2001 Congresso medico-giuridico internazionale «Quale evoluzione nella tutela giuridica del lavoratore e del cittadino»;

10) ha partecipato al Convegno di studi in data 5-6 dicembre 2002, «L'Impresa sociale tra solidarietà e diritti dei creditori».

****

ALTA COMPETENZA SUI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE.

Oltre ad aver promosso nel territorio la diffusione della legge n. 125 del 1991 la scrivente ha organizzato seminari tecnici descrittivi sulla presentazione dei progetti di azioni positive. Ampia conoscenza della materia è stata acquisita attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro - azioni positive della Rete nazionale delle Consigliere di Parità all'interno del quale ha apportato la propria esperienza e la propria conoscenza tecnica:

1) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 4 Azioni positive (Pubblico impiego, privato, art. 9, legge n. 53/2000) della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 24 gennaio 2003;

2) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 4 Azioni positive (Pubblico impiego, privato, art. 9, legge n. 53/2000) della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 25 marzo 2003;

3) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 4 Azioni positive (Pubblico impiego, privato, art. 9, legge n. 53/2000) della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 10 aprile 2003;

4) ha partecipato al Gruppo di lavoro n. 4 azioni positive (Pubblico impiego, privato, art. 9, legge n. 53/2000) della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità in data 21 maggio 2003.

****

Docenza:

1) è stata docente del corso organizzato dal Dipartimento di scienze umane della facoltà di lingue dell'Università della Tuscia in collaborazione con il Ministero delle pari opportunità e la Scuola superiore della pubblica amministrazione svoltasi in Viterbo nel 2005 «Donne, Politica ed Istituzione» sul tema «Organismi di parità e strumenti di garanzia».

****

Pubblicazione opere:

1)Ha curato la pubblicazione delle seguenti opere:

«Donne e Diritti»;

«Donne tra lavoro e famiglia»;

Vademecum «La Promozione e lo sviluppo delle Pari Opportunità nelle Pari Opportunità e nelle Aziende».

****

Progetti sulle pari opportunità e sull'occupazione femminile:

1) CIF provinciale Viterbo:

alfabetizzazione donne straniere;

esperta di sartoria;

2) provincia di Viterbo:

tecnico/a ludotecario;

direttore/trice di fotografia;

esperta in catalogazione e documentazione dei Beni culturali;

3) Consigliera di Parità:

progetto sulla legge n. 53/2000 «Disposizione per il sostegno della Maternità e della Paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione per i coordinamento dei tempi e delle città».

****

Altre competenze:

1) ha partecipato ai lavori del Convegno «I poteri dello Stato in periferia e l'evoluzione del ruolo dei Prefetti, anche in prospettiva europea» in data 11 ottobre 2003;

2) ha partecipato al Congresso medico giuridico internazionale «*Vulnera mentis*» in data 12-13 maggio 2000;

3) ha partecipato ai Seminari dell'Avvocatura tenutosi in data 16 novembre 2002 «Metodo, Argomentazione e Processo»;

4) è stata nominata arbitro in un giudizio arbitrale in controversia di lavoro tra dipendente e Azienda pubblica;

5) è stata nominata arbitro in un giudizio societario;

6) ha patrocinato numerosi giudizi in controversie di lavoro di dipendenti pubblici e privati dinanzi al Tribunale del lavoro ed al Tar Lazio;

7) all'interno del proprio studio legale ha formato nell'esercizio della professione forense dottori in giurisprudenza.

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente):

1) Consigliera di parità effettiva della provincia di Viterbo;

2) Coordinatrice e referente nazionale del Gruppo discriminazioni individuali e collettive - Azioni in giudizio della Rete nazionale delle Consigliere di Parità.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

In qualità di avvocato esperta nel Diritto del lavoro ha curato numerosi processi ed è stata anche arbitro in una controversia individuale di lavoro; numerose le controversie patrocinate dinanzi al Tribunale del lavoro e al TAR Lazio in cause di lavoro per dipendenti di Enti Pubblici e Privati e per mobbing.

Ha avuto ed ha ancora nel proprio Studio dottori in giurisprudenza che avvia all'abilitazione e all'esercizio della pratica forense e della professione. Conoscenza approfondita della normativa sulle pari opportunità e dell'evoluzione delle leggi sulle discriminazioni e sul mercato del lavoro.

È stata nominata Consigliera di Parità effettiva della provincia di Viterbo con decreto del Ministero del lavoro e delle pari opportunità in data 19 dicembre 2001. Nel corso dell'incarico ha ulteriormente approfondito la già acquisita conoscenza e competenza nel campo del mercato del lavoro e delle pari opportunità, avendo partecipato attivamente sia in qualità di organizzatrice che di relatrice a convegni, seminari, incontri di studio e corsi di formazione sul tema delle pari opportunità e della discriminazione nel lavoro sia nel territorio della provincia di Viterbo che in altre province d'Italia.

Ha promosso nel territorio della provincia di Viterbo corsi di formazione rivolti a donne straniere ed ha affidato un incarico a progetto sulla legge n. 53/2000 - Conciliazione lavoro famiglia.

Ha promosso per conto della provincia di Viterbo corsi di formazione professionale destinati a favorire l'occupazione femminile nel settore dei beni culturali della fotografia e del sociale.

Costante il monitoraggio dell'occupazione femminile nel territorio della provincia di Viterbo attraverso la collaborazione con il Centro per l'impiego di Viterbo e con i Servizi ispettivi presso il Ministero del lavoro.

È componente attiva del CIF, Associazione femminile accreditata a livello nazionale per la formazione del MIUR e per l'analisi della politica occupazionale femminile.

È componente provinciale del CIF di Viterbo, Centro Italiano Femminile, nonché presidente comunale del CIF di Viterbo ed in qualità di Consigliera CIF ha attivato nella provincia di Viterbo due progetti per l'alfabetizzazione delle donne straniere e per la formazione di esperta di sartoria.

Ha ricoperto dal 2000 al 2004 la carica di vice presidente dell'Associazione culturale «Viterbo 2000» per la cultura, solidarietà e lo sport nella provincia di Viterbo, partecipando a numerose iniziative di carattere culturale, umanitario e artistico promovendo l'artigianato e l'arte femminile nella Tuscia.

Attualmente ricopre la carica di presidente del Consorzio stradale Monte Pizzo in Viterbo.

Tra le altre cariche si segnala un importante ruolo con la qualifica di segretario generale dei diritti umani in una organizzazione umanitaria internazionale, *Pax et Salus*, della Comunità europea di Spagna.

Partecipa all'Associazione Arco Latino per il progetto sulla Conciliazione in qualità di referente tecnico della provincia di Viterbo - Gruppo Pari Opportunità di Arco Latino.

Ha partecipato al Comitato Pari Opportunità della ASL di Viterbo ed al Comitato Pari Opportunità della Camera di commercio di Viterbo.

Componente del Comitato Pari Opportunità della Camera di commercio di Viterbo.

Componente del costituendo Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Viterbo.

Componente del Forum delle Pari Opportunità della provincia di Viterbo.

Referente nazionale del Gruppo nazionale discriminazione individuali e collettive della Rete nazionale delle Consigliere di Parità; in tale qualità sta redigendo insieme all'ISFOL (Istituto Formazione Lavoro) una raccolta nel territorio nazionale dei casi discriminatori di genere dinanzi ai Tribunali del lavoro e dei TAR.

Ha sollecitato la promozione dei Comitati Pari Opportunità ed ha invitato (indicandone la normativa e le linee guida) i comuni della provincia di Viterbo e la provincia di Viterbo alla predisposizione dei piani triennali sulle Azioni positive.

Prima lingua: italiano.

Altre lingue: francese - spagnolo.

Capacità di lettura: ottima.

Capacità di scrittura: ottima.

Capacità di espressione orale: ottima.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura, sport), ecc.;

1) titolare di studio legale in Viterbo, con collaboratori e praticanti avvocati;

2) è presidente in carica del Consorzio stradale Monte Pizzo in Viterbo del 9 luglio 1998;

3) segretario generale Diritti umani nella organizzazione mondiale delle Medicine naturali con sede in Roma, presso OMN - Onlus e Corresponsales Diplomaticos *«Pax e Salus»* dal 12 gennaio 1999, per anni quattro;

4) dal 12 febbraio 2000 membro attivo «Corresponsabile diplomatico in Missione attiva» della Comunità europea di Spagna *«Pax et Salus»*;

5) dal 2000 al 2004 vice presidente dell'Associazione culturale «Viterbo 2000» per la cultura, la solidarietà e lo sport ONLUS;

6) nominata Consigliera di parità effettiva della provincia di Viterbo in data 19 dicembre 2001 ha organizzato l'Ufficio della Consigliera di Parità promovendo la figura della Consigliera di Parità nel territorio e organizzando Convegni e Workshop sul tema delle Pari Opportunità e della discriminazione mediante appositi pacchetti formativi e programmi televisivi sia sulla rete nazionale che locale ed anche attraverso la difffusione di opuscoli informativi e pubblicazione e informazione sui quotidiani locali;

7) componente del Forum provinciale per le Pari Opportunità della provincia di Viterbo con delibera n. 60 del 23 ottobre 2002;

8) consigliera provinciale del Centro Italiano Femminile (CIF) provinciale di Viterbo dal 4 febbraio 2003;

9) membro effettivo Comitato Pari opportunità della Camera di commercio della provincia di Viterbo con delibera del 18 marzo 2004;

10) nominata in data 16 febbraio 2005 dalla provincia di Viterbo Referente tecnico per le Pari opportunità nell'Associazione «Arco Latino» ed ha preso parte agli incontri organizzati dall'Associazione «Arco Latino» per promuovere le politiche di Pari Opportunità anche con progetti e studio del territorio.

11) del 3 novembre 2005 Referente nazionale del Gruppo discriminazioni individuali e collettive - Azioni in giudizio - della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità;

12) è titolare presso l'Ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Viterbo del Progetto sulla legge n. 53/2000 «Disposizioni per il sostegno della Maternità e della Paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione per il coordinamento dei tempi e delle città» affidato il 5 ottobre 2005 a due giovani laureate;

13) componente del costituendo Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Viterbo.

14) è socia del Rotary Club Bolsena e Ducato di Castro dal 2005;

15) presidente del Centro Italiano Femminile (CIF) comunale di Viterbo dal 1° aprile 2006.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari ecc.: buona conoscenza pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.

Musica, scrittura, disegno, ecc.:

1) raccolta e pubblicazione normativa:

a) «Donne e diritti» anno 2002;

b) «Donne tra lavoro e famiglia» anno 2006;

2) hobby:

pittura, lettura, teatro.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.

Competenze non precedentemente indicate:

patente o patenti: Tipo B.

ALLEGATI:

1) Copia certificato di procuratore legale dal 1982;

2) Copia tesserino dell'ordine degli avvocati di Viterbo;

3) *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002 - nomina di consigliera di parità;

4) Attestazione attività di agente di assicurazione;

5) Attestato di partecipazione del corso di formazione per avvocato esperto in mediazione familiare;

6) Attestato di partecipazione al seminario formativo dell'I-SFOL «Consigliera di parità»;

7) Attestato di partecipazione al seminario conclusivo dell'ISFOL «Consigliera di parità»;

8) Attestato di partecipazione al Convegno finale del progetto «Pari opportunità e servizi per l'impiego»;

9) Attestato di partecipazione al convegno U.T.I. «Sperimentazione di una gestione territoriale per l'impiego»;

10) Nomina di referente nazionale del gruppo discriminazioni individuali e collettive - azioni in giudizio;

11) Nomina di segretario generale Mondiale diritti umani «Pax et salus»;

12) Nomina di componente del forum provinciale per le pari opportunità;

13) Nomina di consigliera del CIF provinciale di Viterbo;

14) Nomina di membro effettivo del comitato pari opportunità;

15) Nomina di referente tecnico per le pari opportunità nell'associazione «Arco latino»;

16) Attestato di socia del Rotary club Bolsena e Ducato di Castro;

17) Nomina di presidente del CIF comunale di Viterbo;

18) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 14-15 novembre 2002;

19) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 4-5 marzo 2004;

20) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 23 novembre 2004;

21) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 3-4 maggio 2005;

22) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 4-5 luglio 2005;

23) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 5-6-7 dicembre 2005;

24) Attestato di partecipazione alla riunione della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità del 15-16 febbraio 2006;

25) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 16 dicembre 2002;

26) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 18 dicembre 2002;

27) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio dell'11 aprile 2003;

28) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 16 maggio 2003;

29) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 5 ottobre 2004;

30) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 13 gennaio 2005;

31) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 20 aprile 2005;

32) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 25 maggio 2005;

33) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 3 novembre 2005;

34) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 24 gennaio 2006;

35) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 22 febbraio 2006;

36) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 5 discriminazioni collettive ed individuali - azioni in giudizio del 16 marzo 2006;

37) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 4 azioni positive del 24 gennaio 2003;

38) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 4 azioni positive del 25 marzo 2003;

39) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 4 azioni positive del 10 aprile 2003;

40) Attestato di partecipazione al gruppo di lavoro n. 4 azioni positive del 21 maggio 2003;

41) Attestato di partecipazione e intervento in qualità di relatrice al convegno nazionale: «Mercato del lavoro, conciliazione, governance: lo sviluppo dell'occupazione femminile»;

42) Opuscolo e attestato di partecipazione in qualità di relatrice, al convegno «Donne tra lavoro e famiglia proposte per conciliare i tempi di vita e di lavoro»;

43) Opuscolo attestante la partecipazione in qualità di relatrice al convegno: «La tutela contro le discriminazioni di genere nel lavoro e l'azione della consigliera di parità»;

44) Partecipazione in qualità di relatrice al convegno F.I.D.A.P.A.: «Parliamo di pari opportunità»;

45) Partecipazione in qualità di relatrice al convegno «Disagio giovanile; figlio del benessere?»;

46) Attestato di partecipazione in qualità di relatrice al Focus group progetto A.Cant.O «Ottica di genere e settore delle costruzioni quali spazi per le politiche?»;

47) Programma attestante la partecipazione al seminario della A.S.L. di Viterbo «Azioni positive»;

48) Seminano organizzato sulla «Discriminazione nel lavoro. Normativa, elaborazione giurisprudenziale e forme di tutela;

49) Convegno organizzato sul «Mobbing»;

50) Seminario tecnico-informativo organizzato sulle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

51) Lettera di partecipazione al progetto di «arco latino;

52) Progetto workshop organizzato sulla «Promozione e lo sviluppo delle pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende»;

53) Seminano organizzato sulle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro legge n. 125/1991»;

54) Manifesto del convengo organizzato sulla condizione femminile in Italia e nel mondo «Intorno alle donne»;

55) Convegno organizzato sul tema «Donne tra lavoro e famiglia conciliare si può»;

56) Libro «Donne e diritti»;

57) Vademecum sulle pari opportunità «Donne tra lavoro e famiglia»;

58) Vademecum «La promozione e lo sviluppo delle pari opportunità nelle pubbliche ammistrazioni e nelle aziende»;

59) Attestato di partecipazione ai lavori del convegno «Gli organismi di parità quale presente quale futuro»;

60) Attestato di partecipazione al seminario «Il monitoraggio dei servizi per l'impiego nel Lazio»;

61) Attestato di partecipazione al forum europeo «ASPASIA» - pari opportunità;

62) Convegno «Fra tradizione e futuro: il lungo cammino delle donne» presso il Senato della Repubblica;

63) Attestato di partecipazione all'udienza del Presidente della Repubblica;

64) Convegno sulle pari opportunità «Le malattie in età pediatrica»;

65) Convegno nazionale «Bilancio di genere»;

66) Attestato di partecipazione al seminario «Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi dell'impresa»;

67) Attestato di partecipazione al convegno «L'impresa sociale tra solidarietà e diritti dei creditori»;

68) Attestato di partecipazione al convegno «Quale evoluzione nella tutela giuridica del lavoratore e del cittadino»;

69) Attestato di partecipazione in qualità di docente all'Università della Tuscia «Donne, politica ed istituzione»;

70) Attestato di partecipazione al convegno «I poteri dello Stato in periferia e l'evoluzione del ruolo dei prefetti, anche in prospettiva europea»;

71) Attestato di partecipazione al congresso internazionale «Vulnera mentis»;

72) Attestato di partecipazione ai seminari dell'Avvocatura «Metodo, argomentazione e processo».

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 del 31 dicembre 1996.

Viterbo, 13 aprile 2006

Maria Antonietta Russo

07A01009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2006.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese, relative alla revisione per il biennio 2007/2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state rideterminate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere per il biennio 2007/2008 alla determinazione della misura del contributo anzidetto con la conferma dei parametri e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal decreto ministeriale 20 dicembre 2004; mentre per le banche di credito cooperativo, trattandosi del primo biennio di revisione cooperativa, si procede con separato provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo	Parametri		
	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a. € 260,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b. € 630,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c. € 1.250,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d. € 1.600,00			da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e. € 2.200,00			superiore a € 2.000.000,00

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)*, *d)* richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previ-

sti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2006.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art. 2425 del codice civile.

Art. 3.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)* della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.

Art. 6.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

Art. 7.

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale in data odierna che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 8.

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 16

07A00937

DECRETO 18 dicembre 2006.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo, per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorità governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per il biennio 2007-2008;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo	Parametri	
	Numero soci	Totale attivo (migliaia di Euro)
a. € 1.900,00:	fino a 980	fino a 124.000
b. € 3.600,00:	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c. € 6.400,00:	oltre 1681	oltre 290.000

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)* e *b)* richiede il possesso contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.900,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.

Art. 4.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

Art. 5.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale in data odierna che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 17

07A00938

DECRETO 18 dicembre 2006.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, per le spese relative alle revisioni periodiche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre

1992, con il quale è stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, che prevede per il contributo biennale di revisione e le altre somme dovute dagli enti cooperativi e loro consorzi, la riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 241/1997.

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle modalità di accertamento e di riscossione del contributo anzidetto, previste dal precedente decreto del 30 dicembre 1998;

Ritenuto altresì di razionalizzare gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 6 dicembre 2004 per le Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in particolare con riferimento alla trasmissione di informazioni relative all'attività ispettiva;

Sentito il parere della Commissione centrale per gli enti cooperativi;

Decreta:

Art. 1.

Accertamento e riscossione

All'accertamento e riscossione del contributo di cui al presente decreto, provvedono il Ministero dello sviluppo economico e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per gli enti cooperativi ad esse aderenti.

Art. 2.

Termine di versamento

Il contributo dovrà essere versato entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che determina la misura dello stesso per il biennio di riferimento. Per gli enti cooperativi costituiti nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 3.

Parametri di riferimento

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti dall'art. 15 della legge 59 del 1992 prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 4.

Modalità di versamento

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 5.

Sanzioni e riscossioni coattive

Per mancato, ritardato o insufficiente versamento il competente Ufficio della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico determina, per gli enti cooperativi vigilati dal Ministero stesso, il contributo, con l'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.

Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avrà provveduto al pagamento, la Direzione generale stessa provvederà all'iscrizione a ruolo. La potestà di accertamento deve essere esercitata entro cinque anni dal termine previsto dall'art. 2.

Art. 6.

Ricorso da parte di enti cooperativi non aderenti ad una Associazione nazionale

Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al precedente art. 5, l'ente cooperativo può ricorrere, avverso la misura del contributo accertato a suo carico, al Ministero dello sviluppo economico, chiedendone il riesame. Sul ricorso la Direzione generale decide definitivamente.

In caso di accoglimento del ricorso qualora il contributo sia stato già versato, lo stesso Ministero disporrà anche il rimborso delle somme non dovute.

La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'ente cooperativo interessato, con l'indicazione dei successivi strumenti di tutela.

Art. 7.

Ricorso da parte di enti cooperativi aderenti ad una Associazione nazionale

Le Associazioni adottano, nel caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento, procedure di recupero che prevedono la partecipazione al procedimento della cooperativa interessata.

Gli enti cooperativi aderenti ad una Associazione nazionale che intendano ricorrere avverso l'atto di determinazione del contributo da parte dell'Associazione devono presentare, entro trenta giorni dalla contestazione di ritardato, omesso od insufficiente versamento, ricorso alla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Associazione nazionale, decide definitivamente entro sessanta giorni dandone comunicazione alle parti.

La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.

Art. 8.

Obblighi delle Associazioni

L'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 è così modificato:

Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni devono trasmettere su supporto informatico al Ministero dello sviluppo economico, che ne definisce il tracciato:

1. l'elenco degli enti cooperativi revisionati nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di essi;

2. l'elenco degli enti cooperativi non revisionati nel biennio precedente, distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo;

3. l'elenco degli enti cooperativi aderenti, tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.

Si intendono revisionati nel biennio gli enti cooperativi nei confronti dei quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio medesimo, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.

La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica degli enti cooperativi revisionati e di quelli non revisionati, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, degli enti cooperativi tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.

All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare prioritariamente a revisione gli enti cooperativi loro associati non vigilati nel biennio precedente.

Art. 9.

Norme abrogate

Sono abrogati il decreto 30 dicembre 1998 ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui sopra.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 15

07A00939

DECRETO 19 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Francisco Jorge Tessari, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Francisco Jorge Tessari, cittadino italiano, in possesso del diploma di scuola secondaria «Històtico Escolare Ensino de 2º grau supletivo» rilasciato dal Colégio Alfa de Umuarama, Stato di Paranà (Brasile), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta

Art. 1.

1. Al sig. Francisco Jorge Tessari, nato il 14 marzo 1959 a Curitiba (Stato del Paranà - Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00832

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Uzuni Ditika, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Uzuni Ditika (da nubile Bejta), cittadina albanese, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l'istituto «Qemal Stafa» di Tirana (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Milano, numero A555579;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Uzuni Ditika (da nubile Bejta), nata il 3 giugno 1965 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00833

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghidu Eugenia Claudia, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghidu Eugenia Claudia, cittadina italiana, in possesso del «Diploma di Baccalaureat» conseguito presso l'istituto di scuola media superiore «Liceul industrial 23 de August» di Bucarest (Romania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Ghidu Eugenia Claudia, nata il 19 ottobre 1969 a Bucarest (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00834

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Quiroz Miranda José Felipe, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere dalla *a)* alla *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. José Felipe Quiroz Miranda, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore rilasciato dalla «Institution educativa Fermin del castello» di Vista Alegre (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che il richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze, con scadenza il 21 luglio 2008;

Sentito il conforme parere della CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. José Felipe Quiroz Miranda, nato a Puno (Perù), il 12 settembre 1977, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00835

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Usama Gabr, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere dalla *a)* alla *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Usama Gabr, cittadino egiziano, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore «El Sadat» da Tala (Egitto), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Milano;

Sentito il conforme parere della CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Usama Gabr, nato a El Menoufia (Repubblica araba d'Egitto) il 28 ottobre 1965, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A00838

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Asan Mevlud, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* e comma 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Asan Mevlud, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del certificato di scuola media superiore «Zlate Malakoski» di Gostivar (Macedonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* e comma 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 ottobre 2006, che ha ritenuto inidoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, in quanto non supportato dal periodo di inserimento in impresa del settore richiesto dalla norma citata;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Considerato che il richiedente, ha dimostrato l'esperienza professionale pluriennale presso impresa abilitata per la lettera *a)*;

Verificato che l'ulteriore documentazione rimuove la causa ostativa;

Considerato infine il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha preso atto del mutato quadro e ritenuto pertanto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, in qualità di responsabile tecnico;

Visto il conforme parere dell'Ispettorato tecnico dell'industria e dell'associazione di categoria CNA - ANIM;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Asan Mevlud, nato a Novak (Macedonia), il 15 febbraio 1965, cittadino macedone, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione ed esperienza professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01039

DECRETO 29 gennaio 2007.

Estensione dell'autorizzazione, alla società «ICIM S.p.a.», ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'«ICIM S.p.a.» della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600, capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2003 di autorizzazione all'«ICIM S.p.a.» ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Vista l'istanza del 2 gennaio 2007, protocollo n. 189 con la quale l'«ICIM S.p.a.», con sede a Milano, piazza Diaz n. 2, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2003;

Vista la convenzione con il quale l'«ICIM S.p.a.» ha stipulato con il laboratorio «Modulo uno S.p.a.», con sede in via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, consorziato del «Consorzio DNV - Modulo uno S.c. a r.l.», organismo notificato n. 0496 per la direttiva ATEX, un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative ai prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Considerato che i risultati degli esami documentali per l'«ICIM S.p.a.» soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

La società «ICIM S.p.a.» è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1 (gas e polveri):

apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione);

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

allegato V - Verifica su prodotto;

allegato IX - Verifica su unico prodotto;

gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3 (gas e polveri):

apparecchi elettrici (tutti modi di protezione);

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato VI - Conformità al tipo;

allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;

allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

La società «ICIM S.p.a.» è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto ministeriale 9 dicembre 2003.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A01029

DECRETO 30 gennaio 2007.

Situazione delle disponibilità e della domanda di gas nell'inverno 2006/2007. Opportunità di sospensione della massimizzazione delle importazioni di gas naturale, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2006.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 agosto 2006, recante disposizioni sulla modifica o revoca dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico

18 dicembre 2006, e in particolare le disposizioni dei punti 26 e 27 recanti norme sulla riduzione della gravità del periodo di emergenza climatica;

Su parere conforme del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati nel corso della riunione del 26 gennaio 2007 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'attuale alto livello di disponibilità di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilità di sospendere la massimizzazione delle importazioni resa operativa dal 13 novembre 2006 per le importazioni di gas;

Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva sospensione delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Decreta:

Articolo unico

1. Con decorrenza dalle ore 6 del giorno 1º febbraio 2007 sono sospesi gli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 4 agosto 2006 per tutti gli utenti titolari di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01105

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2007.

Designazione della società «C.S.I. S.p.a.», in Bollate, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 8 settembre 2004 della società «C.S.I. S.p.a.», di Bollate (Milano), con sede in via Lombardia n. 20, con cui ha chiesto di essere autorizzata all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato *A*.1, parte 3ª del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede della società C.S.I. nei giorni 30 e 31 maggio 2005 dai rappresentanti del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la documentazione integrativa pervenuta dalla società C.S.I. con lettera prot. n. 1131/06/BL in data 12 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con il dp. prot. n. 5549 del 26 giugno 2006 relativamente al dispositivo di cui al punto A.1/3.2 dell'allegato *A*.1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, estintori portatili;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato *A*.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.S.I. S.p.a.», con sede a Bollate (Milano), via Lombardia n. 20, è designata quale organismo di prova, per i moduli *B*, *D*, *E*, *F* ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato *A*.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/3.2 estintori portatili di incendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Comandante generale: DASSATTI

07A00883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 966 del 23 gennaio 2007 dell'Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento del servizio catastale al pubblico nel giorno 19 gennaio 2007 dalle ore 11,50 alle ore 12,20;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in oggetto è da attribuirsi allo svolgimento dell'assemblea sindacale richiesta dalle R.S.U., tenuta dal personale, previa autorizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 86 del 24 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino del servizio catastale al pubblico nel giorno 19 gennaio 2007 dalle ore 11,50 alle ore 12,20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 gennaio 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A00884

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1081 del 16 gennaio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorno 8 gennaio 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso da un'avaria del sistema informatico «Territorio Web», tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 170 in data 24 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, sia nella sede principale di via Marsala n. 25, che nelle sedi di via Malta n. 4/3 e di Breno e Salò nel giorno 8 gennaio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A01028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società «Sanizoo S.r.l.», in S. Tomio di Malo

Con decreto OFF. n. 3/2007 del 23 gennaio 2007 è revocata la sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario di cui al decreto OFF. n. 22/2005 dell'11 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005, alla società «Sanizoo S.r.l.», via Vicenza n. 134 - 36030 S. Tomio di Malo (Vicenza) per la propria officina sita presso la suddetta sede.

07A01161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40164 del 9 gennaio 2007 il trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposto con i decreti direttoriali n. 32162 del 24 marzo 2003 e n. 33554 del 13 febbraio 2004, n. 35434 del 20 gennaio 2005, n. 35482 del 7 febbraio 2005, n. 39025 del 27 luglio 2006, della CE.DIS. S.r.l., con sede in Bitonto (Bari), unità di Tricase (Lecce), viene esteso ad una ulteriore lavoratrice.

Con decreto n. 40165 dell'11 gennaio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio impresa della Lares Cozzi S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità d: Paderno Dugnano, per il periodo dal 9 luglio 2006 al 28 settembre 2006.

07A01160

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40007 del 20 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Fabercarta di Fabriano S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona), unità di Castelraimondo (Macerata), per il periodo dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007.

Con decreto n. 40013 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo Formula S.p.a., con sede in Corsico (Milano), unità di:

Castenaso (Bologna);

Corsico (Milano);

Firenze;

Padova;

Roma;

Torino;

per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007.

Con decreto n. 40014 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Infoto S.p.a., con sede in Palermo, unità di:

Bari;

Catania;

Messina;

Palermo;

Rende (Cosenza);

per il periodo dal 20 giugno 2006 al 19 giugno 2007.

Con decreto n. 40015 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Mapier S.r.l., con sede in Lomello (Pavia), unità di Lomello, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40016 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuvera Fuel Cells Europe S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007.

Con decreto n. 40017 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tex Zeta S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Carvico (Bergamo), per il periodo dal 14 agosto 2006 al 13 agosto 2007.

Con decreto n. 40019 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della G. Chierichetti & F. S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40020 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fatar S.r.l., con sede in Recanati (Macerata), unità di: Recanati, per il periodo dal 26 giugno 2006 al 25 giugno 2007.

Con decreto n. 40021 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramiche Eurotiles S.p.a., con sede in Viano (Reggio Emilia), unità di Viano, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40022 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bull Italia S.p.a., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di:

Prata di Principato Ultra (Avellino);

Pregnana Milanese (Milano);

Rende (Cosenza);

Roma;

Torino;

per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 40023 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Jobson's Calzoleria S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro, per il periodo dal 29 maggio 2006 al 28 maggio 2007.

Con decreto n. 40024 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Parmalat Distribuzione Alimenti S.r.1., con sede in Collecchio (Parma), unità di:

Albano Laziale (Roma);

Albenga (Savona);

Arezzo;

Campi Bisenzio (Firenze);

Capannori (Lucca);

Casoria (Napoli);

Ceccano (Frosinone);

Cesena (Forlì-Cesena);

Covo (Bergamo);

Genova;

Isola d'Asti (Asti);

La Spezia;

Medicina (Bologna);

Monsano (Ancona);

Mirano (Venezia);

Monteriggioni (Siena);

Orbassano (Torino);

Paderno Dugnano (Milano);

Perugia;

Podenzano (Piacenza);

Roma;

Rubiera (Reggio Emilia);

San Giuliano Milanese (Milano);

Terni;

Tito (Potenza);

Torrevecchia Teatina (Chieti);

Torviscosa (Udine);

Verona;

Verrayes (Aosta);

per il periodo dal 1º maggio 2006 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 40025 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bracco S.p.a., con sede in Milano, unità di Cesano Maderno (Milano) e Milano, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40026 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Olivetti S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), unità di Mazzano (Brescia), per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007.

Con decreto n. 40027 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bracco Imaging S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo da 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40028 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gallotti S.r.1., con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Montelupo Fiorentino, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 40029 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della S.I.L. S.p.a., con sede in Pozzilli (Isernia), unità di:

Pozzilli (Isernia);

Segrate (Milano);

per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40030 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Borbonese S.p.a., con sede in Pianoro (Bologna), unità di:

Milano;

Pianoro (Bologna);

per il periodo dal 19 giugno 2006 al 18 giugno 2008.

Con decreto n. 40031 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizza-

zione aziendale della O.M.B. Brescia S.p.a., con sede in Brescia, unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 40032 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della G. B. Conte & Galtes S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio, per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 40033 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Finlane S.p.a., con sede in Novara, unità di:

Imola (Bologna);

Novara,

per il periodo dal 24 luglio 2006 al 23 luglio 2007.

Con decreto n. 40034 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.lli Rinaldi S.r.l., con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco, per il periodo dal 26 giugno 2006 al 25 giugno 2007.

Con decreto n. 40035 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Simac S.r.l., con sede in Torrecuso (Benevento), unità di Torrecuso, per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 40036 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Castello di Udine S.p.a., con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), unità di Pedavena (Belluno), per il periodo dal 4 aprile 2006 al 3 aprile 2008.

Con decreto n. 40037 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fasano Nicola S.r.l., con sede in Grottaglie (Taranto), unità di Grottaglie, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40038 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della New Magic S.r.l., con sede in Perugia, unità di Perugia, per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 40039 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Norad S.r.l., con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno, per il periodo dal 2 agosto 2006 al 1° agosto 2007.

Con decreto n. 40040 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della BVS S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano, per il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2007.

Con decreto n. 40041 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Cemab S.r.l., con sede in Ginosa (Taranto), unità di:

Ginosa (contrada Bandiera) - (Taranto);

Ginosa (contrada Tufarelle) - (Taranto),

per il periodo dal 3 agosto 2006 al 2 febbraio 2008.

Con decreto n. 40042 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ipo Plastic S.r.l., con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno, per il periodo dal 24 luglio 2006 al 23 luglio 2007.

Con decreto n. 40043 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Amec (Già Mecof) S.p.a., con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità di: Belforte Monferrato, per il periodo dal 21 giugno 2006 al 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 40044 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industrie Ilpea S.p.a., con sede in Malgesso (Varese), unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 40045 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Palmar c/o Embraco S.p.a., con sede in Torino, unità di Riva Presso Chieri (Torino), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 40046 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imarconte S.r.l., con sede in Atina (Frosinone), unità di Atina, per il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2007.

Con decreto n. 40047 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Vanzago (Milano), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 40048 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di:

Rivalta di Torino (Torino);

Torino;

Verrone (Biella);

per il periodo dal 3 gennaio 2006 al 2 gennaio 2007.

Con decreto n. 40049 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Costruzioni e Partecipazioni Finanziarie S.p.a., con sede in Monteodorisio (Chieti), unità di:

Castrovillari (Cosenza);

Frosolone (Isernia);

Manoppello (Pescara);

Monteodorisio (Chieti);

Pontecorvo (Frosinone);

per il periodo dal 3 novembre 2003 al 30 dicembre 2003.

Con decreto n. 40050 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Solmet S.r.l., con sede in Cantù (Como), unità di Vertemate (Como), per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 settembre 2007.

Con decreto n. 40051 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.A.F. - Servizi Autonomi Farmacie - Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), unità di Jesi, per il periodo dall'8 settembre 2006 al 7 settembre 2007.

Con decreto n. 40052 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della Italiana Trasformazione Polimeri S.p.a., con sede in Milano, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 40053 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Visteon Interior Systems Italia S.r.l., con sede in Villastellone (Torino), unità di Villastellone, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40054 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Compagnia Generale Alluminio S.p.a., con sede in Cividale del Friuli (Udine), unità di Cividale del Friuli, per il periodo dal 2 settembre 2006 al 1º settembre 2007.

Con decreto n. 40055 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Confezioni Argentiero Vito - Ditta individuale, con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 40056 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 21 maggio 2006.

Con decreto n. 40057 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europa Metalli S.p.a., con sede in Firenze, unità di San Marcello Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40058 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in Venezia, unità di Lucca, per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 40059 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lialsport S.p.a., con sede in Forlì (Forlì-Cesena), unità di Forlì, per il periodo dal 28 agosto 2006 al 26 agosto 2007.

Con decreto n. 40060 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Timavo & Tivene S.p.a., con sede in Bollate (Milano) unità di Minerbio (Bologna), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40061 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Uno A Erre Italia S.p.a., con sede in: Arezzo, unità di:

Arezzo (San Zeno);

Arezzo (via Fiorentina);

per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2008.

Con decreto n. 40062 del 22 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintoria Randi S.r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio, per il periodo dal 17 aprile 2006 al 16 aprile 2007.

07A00836

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto per l'adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale vigente del porto di Rio Marina Isola d'Elba. Proponente: autorità portuale di Piombino.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0013399 del 16 maggio 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto riguardante l'adeguamento tecnico funzionale del Piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente del porto di Rio Marina Isola d'Elba (Livorno).

Si dispone che il progetto, presentato dall'Autorità portuale di Piombino, con sede in p.le Premuda, 6/a - 57025 Piombino (Livorno), sia escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01030

Assoggettamento alla procedura di VIA per la variazione del programma lavori, previsto per lo sviluppo dei campi Ilaria e Agnese, ricadenti nella concessione di coltivazione «AC.31.EA», sita nell'Adriatico settentrionale. Proponente: «ENI S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0004473 del 17 febbraio 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per la variazione del programma lavori previsto per lo sviluppo dei campi Ilaria e Agnese ricadenti nella concessione di coltivazione «AC.31.EA» sita nell'Adriatico settentrionale.

Si dispone che le attività relative alla modifica del programma lavori, presentato dalla società ENI S.p.a. con sede in via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano), siano assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01031

Assoggettamento alla procedura di VIA per la perforazione di un pozzo esplorativo denominato «Giulia 2 DIR», da eseguirsi nell'ambito della concessione di coltivazione «AC 17 AG», localizzato nell'off-shore adriatico ad una distanza dalla costa riminese di circa km 15. Proponente: società «ENI S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0001236 del 18 gennaio 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per la perforazione di un pozzo esplorativo denominato «Giulia 2 DIR» da eseguirsi nell'ambito della concessione di coltivazione «AC 17 AG» localizzato nell'off-shore adriatico ad una distanza dalla costa riminese di circa km 15.

Si dispone che il programma di lavoro relativo alla perforazione del pozzo esplorativo denominato «Giulia 2 DIR», presentato dalla società ENI S.p.a. con sede in via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano), sia escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che venga effettuata la chiusura mineraria del pozzo a prescindere dall'esito del sondaggio e che vengano osservate le prescrizioni. Dovranno invece essere assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla messa in produzione del giacimento nel caso in cui le attività di ricerca, condotte a mezzo della perforazione del pozzo esplorativo «Giulia 2 DIR», diano esito positivo.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01032

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca dei decreti di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1967, relativamente al conferimento al dott. Tullio Maffei dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, pag. 39, quarta colonna, rigo n. 14 (elenco Cavalieri del Ministero della sanità).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2006, relativamente al conferimento al sig. Giuseppe Tomasso dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 166 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006, pag. 82, rigo n. 17 (elenco Cavalieri del Ministero delle politiche agricole e forestali).

07A01158 - 07A01158-*bis*

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 26 gennaio 2007, della nota n. 269 dell'area centrale verifiche e controlli.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 26 gennaio 2007, è stata pubblicata la nota del direttore dell'Area centrale verifiche e controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle 180.000 tonnellate di biodiesel previste, per l'anno 2007, dall'art. 22-*bis*, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1995 così come introdotto dall'art. 1, comma 371 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

07A01159

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theo Dur»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 82

Specialità medicinale: THEO DUR.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano - codice fiscale 00748210150.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025267042 - 30 compresse 450 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 025267042 - «450 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trimonase»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 91 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: TRIMONASE.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bernardo Quaranta n. 12 - c.a.p. 20141 Milano - codice fiscale 10036820156.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti:

da: principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 150 mg; cellulosa 45 mg; povidone 2 mg; magnesio stearato 3 mg;

a: principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 64 mg; lattosio anidro 50 mg; cellulosa microcristallina 45 mg; carmellosa sodica 30 mg; povidone 8 mg; magnesio stearato 3 mg.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 024860025 - 8 compresse 500 mg;

a: A.I.C. n. 024860025 - «500 mg compresse» 8 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 101 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: CEFONICID.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutlci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte Della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme - Padova, codice fiscale 00204260285.

Variazione A.I.C.: modifica denominazione.

L'autorizzazione del medicinale: «Cefonicid» è modificata come di seguito indicata:

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione: da Cefonicid a Cefonicid Fidia, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033774011 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 033774023 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettbile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033774035 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Albumin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 116 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55020 - Barga - Lucca - codice fiscale 001779530466.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021111024 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml

varia in:

A.I.C. n. 021111024 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021111087 - «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml

varia in:

A.I.C. n. 021111087 - «250 g/l soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021111101 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» flacone da 100 ml

varia in:

A.I.C. n. 021111101 - «200 g/l soluzione per infusione» flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A00933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lotemax».

Estratto provvedimento UPC/II/2821 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: LOTEMAX.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0629/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione del «PSUR Cycle» in tutti gli Stati membri interessati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Flucis».

Estratto provvedimento UPC/II/2822 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: FLUCIS.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito di produzione: «Schering Espana - CNA - Parque Tecnologico Cartuja '93 - Avda. Thomas A. Edison, s/n - 41092 Sevilla (Spain)».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rabipur».

Estratto provvedimento UPC/II/2823 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: RABIPUR.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring Gmbh & Co.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: adattamento del test di rilascio «Working Seed/Master Seed» alle rispettive modifiche implementate per il test di rilascio del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/2824 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: BERIATE P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring-GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Bio Products Laboratory - Dagger Lane - Elstree, UK, come fornitore di crioprecipitato, materia prima di partenza per la produzione di Beriate P, in alternativa a quelli già autorizzati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lybella».

Estratto provvedimento UPC/II/2825 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: LYBELLA.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0516/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta di un nuovo test per il residuo di etanolo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01033

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG - 62/2007 del 17 gennaio 2007, è stata sospesa, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Monforte San Giorgio (Messina), via del Mare S.N.C. - fraz. marina, rilasciata alla società Airmed S.A.S. di Camarda Maria & C.

07A01110

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kalpa»

Con la determinazione n. aRM - 12/2007-2253 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: KALPA;

confezione 036198012;

descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse;

ditta: D & G s.r.l.

07A01114

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Allen»

Con la determinazione n. aRM - 14/2007-2599 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: INDOBUFENE ALLEN;

confezione 036203014;

descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse;

ditta: Allen S.p.A.

07A01112

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Tad»

Con la determinazione n. aRM - 15/2007-2792 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: TERAZOSINA TAD;

confezione 035746015; descrizione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

confezione 035746027; descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

ditta: Tad Pharma Italia s.r.l.

07A01113

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Pliva»

Con la determinazione n. aRM - 16/2007-2376 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: INDOBUFENE PLIVA;

confezione 036195016;

descrizione: «200 mg compresse» - 30 compresse;

ditta: Pliva Pharma S.p.a.

07A01111

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Pliva»

Con la determinazione n. aRM - 17/2007-2376 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: TERAZOSINA PLIVA;

confezione 035741014; descrizione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

confezione 035741026; descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

ditta: Pliva Pharma S.p.a.

07A01115

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-032) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 2 0 8 *

€ 1,00